

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

540° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

—————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali.....	Pag.	7
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	11
7 <sup>a</sup> - Istruzione.....	»	17
11 <sup>a</sup> - Lavoro.....	»	26
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità.....	»	39

**Commissioni riunite**

2 <sup>a</sup> (Giustizia) e 3 <sup>a</sup> (Affari esteri) .....	Pag.	5
---	------	---

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	Pag.	3
--	------	---

**Organismi bicamerali**

RAI-TV .....	Pag.	45
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale .....	»	46
Riforma fiscale.....	»	52
Riforma amministrativa .....	»	59

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag.	71
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri.....	»	76

---

CONVOCAZIONI .....	Pag.	80
--------------------	------	----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

**222<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PREIONI**

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, in data 20 dicembre 1999, l'ex senatore Boso ha inviato la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Milano il 25 novembre 1999 ha dichiarato, relativamente al procedimento penale n. 2745/97 e in riforma della sentenza pronunciata in data 17 marzo 1997 dal Tribunale di Milano, non doversi procedere nei confronti dello stesso Boso in ordine al reato di diffamazione con il mezzo della stampa perché trattasi di persona non punibile ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, conformemente alla deliberazione adottata dal Senato l'11 Marzo 1998.

Il Presidente informa inoltre che, in data 22 dicembre 1999, l'ex senatore Boso ha trasmesso, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R. – 687/96 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa presso il Tribunale di Milano, il verbale di udienza preliminare concernente il differimento dell'udienza stessa al 26 gennaio 2000, in attesa dell'eventuale deliberazione del Senato sulla sussistenza dell'insindacabilità. Ricorda che la Giunta, nella seduta del 16 dicembre 1999, ha deliberato di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto, per il quale è in corso il suddetto procedimento nei confronti del signor BOSO, che all'epoca rivestiva la carica di senatore, concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo Comma della Costituzione e che tale proposta dovrà essere sottoposta all'approvazione del Senato.

Il Presidente esprime infine gli auguri di buon lavoro al collega senatore Palumbo, che è recentemente entrato a far parte del Governo in qualità di Sottosegretario.

Il Senatore CALLEGARO si associa alle espressioni di augurio formulate dal Presidente.

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Luigi Peruzzotti, in relazione al procedimento penale n. 2085/98 R.G.N.R. - n. 1059/99 R.G. G.I.P. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Trieste.*

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 19 ottobre e proseguito nella seduta del 4 novembre 1999.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione, ricordando che nei confronti del senatore Peruzzotti è aperto un procedimento penale per i giudizi da lui espressi nei confronti di un magistrato, il dottor Antonio Fojadelli, che ha presentato querela nei suoi confronti a causa delle affermazioni rese dallo stesso senatore Peruzzotti sul ruolo avuto da Fojadelli nella fuga dal carcere del criminale Felice Maniero.

Prosegue quindi la discussione, con gli interventi dei senatori PASTORE, RUSSO, VALENTINO, CALLEGARO e del PRESIDENTE.

La Giunta rinvia infine il seguito dell'esame.

*La seduta termina alle ore 14,50.*

## COMMISSIONI 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> RIUNITE

2<sup>a</sup> (Giustizia)

3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

16<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente della 2<sup>a</sup> Commissione*  
PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

### IN SEDE REFERENTE

**(3915) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati**

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta del 16 dicembre scorso.

Il presidente PINTO prende la parola in merito alla possibilità di istituire un Comitato ristretto per l'esame del provvedimento in titolo: al riguardo, anche se la sua personale esperienza è nel senso che tale sede non necessariamente abbrevia i tempi di esame, si rimette, comunque, alle decisioni delle Commissioni riunite.

Dopo interventi di adesione dei senatori PETTINATO, relatore per la 2<sup>a</sup> Commissione, MAGGIORE, relatore per la 3<sup>a</sup> Commissione e del sottosegretario AYALA, il presidente PINTO prende atto che l'orientamento delle Commissioni riunite è nel senso di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento che, nel termine orientativo di due settimane, dovrebbe concludere i propri lavori.

Il Presidente invita quindi i Gruppi a designare i propri componenti nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*La seduta termina alle ore 12.*

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

**482<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE

*Intervengono il ministro per le riforme istituzionali Maccanico e i sottosegretari di Stato per la giustizia Ayala e per la difesa Guerrini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15*

*IN SEDE REFERENTE*

**(4368) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano*, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri.

**(1392) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CADDEO ed altri.* – *Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionale*

**(2690) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *ANDREOLLI ed altri.* – *Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*

**(3163) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA.* – *Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo*

– e voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 17 dicembre 1999.

La senatrice PASQUALI si sofferma sulle ragioni che la spingono a chiedere lo stralcio dell'articolo 4 del disegno di legge n. 4368. In primo luogo, il testo di riforma dello statuto del Trentino Alto-Adige, approvato dalla Camera dei deputati incide negativamente sull'equilibrio «tripolare» che connota l'organizzazione della regione, un equilibrio che trova il suo fondamento nella corretta interpretazione dell'accordo De Gasperi-Gruber. Il testo in esame prevede infatti un sostanziale svuotamento delle attribuzioni della regione a favore delle due provincie autonome, mentre, a suo avviso, solide motivazioni di carattere storico ed istituzionale stanno a sostegno di un'autonoma e vitale configurazione dell'ente regione.

Meritevole invece di una revisione è la disciplina che condiziona a un lungo periodo di residenza l'esercizio del diritto di elettorato attivo della provincia autonoma di Bolzano. Si tratta di una previsione le cui motivazioni sono nel tempo venute scomparendo, essendosi realizzata nel territorio provinciale una profonda integrazione tra le diverse comunità che garantisce oggi una pacifica convivenza tra le stesse.

Dichiara quindi la propria contrarietà alla previsione, contenuta sempre nel citato articolo 4, che permette la possibilità di nominare assessori non membri del consiglio; mentre, con riferimento alla investitura dell'esecutivo regionale ritiene opportuno estendere al Trentino Alto-Adige la disciplina recentemente introdotta per le regioni a statuto ordinario.

Il presidente VILLONE, quindi, dichiara conclusa la discussione generale.

Si conviene di costituire un Comitato ristretto per l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 4368, assunto come testo base. Il termine per la proposizione degli emendamenti, inoltre, è differito fino alle ore 19 di giovedì 13 gennaio.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(4411) Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace**

(Parere alle Commissioni 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la senatrice d'ALESSANDRO PRISCO la quale ricorda che il provvedimento in titolo reca disposizioni volte ad assicurare il proseguimento degli interventi di sostegno per la ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, nonché la continuazione della partecipazione militare italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento nei Balcani, nella regione di Hebron nonché a Timor Est. Soffermatasi analiticamente sul contenuto del provvedimento, ne segnala

quindi la necessità ed urgenza e propone, conseguentemente, la formulazione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice, posta ai voti, è approvata dalla Commissione.

**(4396) Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il provvedimento in titolo che modifica la disciplina transitoria relativa ai procedimenti per l'istanza di vendita nella espropriazione immobiliare. La necessità di una normativa transitoria al riguardo, aveva motivato, a suo tempo, l'adozione di un analogo provvedimento d'urgenza, ma i termini previsti in quell'occasione, si sono rilevati inadeguati in relazione alle obiettive difficoltà riscontrate nell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti. Conseguentemente, rilevato che il provvedimento in esame si rende necessario ed urgente per evitare il pericolo dell'estinzione di molte procedure esecutive, propone la formulazione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole è quindi approvata dalla Commissione.

**(4403) Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il senatore ANDREOLLI il quale ricorda che il provvedimento in esame dispone lo slittamento del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie: il cosiddetto «sanitometro». Si tratta di un differimento che si rende necessario a causa dei ritardi registrati nella definizione delle modalità attuative di questo nuovo sistema; propone pertanto l'espressione di un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore è approvata dalla Commissione.

*IN SEDE REFERENTE*

**(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie**

**(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

**(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale**

**(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente VILLONE informa la Commissione che il nuovo Ministro dell'interno Bianco gli ha richiesto, per le vie brevi, di rinviare alla settimana successiva il seguito della trattazione dei disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il presidente VILLONE annuncia che la Sottocommissione per i pareri è convocata in un'ulteriore seduta rispetto a quella prevista, al termine della seduta plenaria per l'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge sui quali è stato appena pronunciato un parere positivo quanto alla sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE annuncia che l'ordine del giorno dei lavori della Commissione è integrato, sin dalla seduta successiva, con l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri non comunitari.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

**521<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 14,50.***IN SEDE REFERENTE**

**(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari**, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore CALLEGARO il quale ricorda che l'articolo 122, numero 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.1229, prevede che gli ufficiali giudiziari siano retribuiti anche con una percentuale, pari al 15 per cento, dei crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall'Erario stesso per effetto della vendita dei corpi di reato. In conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.237 del 1997, dal 1° gennaio 1998 i crediti sui quali la citata percentuale deve essere calcolata sono riscossi attraverso il canale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi, utilizzando un'apposita modulistica. Complessi problemi legati all'acquisizione dei dati esposti dai debitori sulla citata modulistica hanno, però, reso impossibile ai concessionari la trasmissione agli ufficiali giudiziari delle informazioni a questi ultimi necessarie per formulare la proposta di liquidazione da inviare agli uffici dell'Amministrazione finanziaria competente all'emissione dei mandati di pagamento. Ciò premesso, stante l'evidente diritto degli ufficiali giudiziari a percepire quanto loro spettante e non essendo possibile ricostruire analiticamente l'entità degli importi sui quali calcolare la percentuale del 15 per cento, per gli anni 1998 e 1999, si è attribuito a ciascuno dei soggetti interessati un importo che non si discosta da quello medio percepito nell'anno 1997, ultimo anno di sicuro

riferimento. Ovviamente dalle somme dovute in base a tale computo sarebbero detratti gli importi eventualmente già liquidati. La natura forfetaria dell'importo così determinato, inoltre, esclude la corresponsione di interessi e di rivalutazione monetaria. Resterebbe comunque salva la facoltà del lavoratore di rifiutare la somma così determinata. Per quanto riguarda il futuro, il problema della corresponsione dei compensi agli ufficiali giudiziari è stato poi risolto mediante la predisposizione di una nuova modulistica.

Il relatore prosegue quindi il suo intervento invitando la Commissione a valutare l'opportunità di una modifica al testo del disegno di legge volta a prevedere che le somme da erogarsi non vengano corrisposte direttamente ai singoli ufficiali giudiziari, ma agli uffici che provvederanno poi a procedere al riparto delle medesime fra gli interessati. Tale soluzione riproporrebbe peraltro un meccanismo già utilizzato in passato.

Conclude auspicando la rapida approvazione del disegno di legge in titolo.

Interviene il senatore GRECO, il quale evidenzia che in mancanza di una previsione come quella contenuta nel comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo – che fa salva la possibilità degli interessati di proseguire nei giudizi intrapresi qualora non accettino la liquidazione in via forfetaria di quanto ad essi dovuto – la normativa proposta susciterebbe forti perplessità dal punto di vista della sua legittimità costituzionale.

Prende poi la parola il senatore RUSSO, il quale ritiene che il testo dell'articolo 1 del disegno di legge vada interpretato nel senso che le somme spettanti agli ufficiali giudiziari debbano essere corrisposte direttamente ai singoli interessati. D'altra parte, una soluzione diversa, nei termini prospettati dal relatore, non appare a prima vista praticabile in considerazione proprio della previsione di cui al comma 4 del citato articolo 1, che lascia aperta la possibilità di un rifiuto della liquidazione in via forfetaria degli importi dovuti.

Il senatore Antonino CARUSO ritiene necessario specificare per quali ragioni in concreto risulti impossibile determinare le somme spettanti agli ufficiali giudiziari per ciascuno degli anni 1998 e 1999, non essendo chiaro al riguardo neppure se lo Stato sia o no capace di stabilire quale sia l'importo complessivo delle entrate percepite dall'Erario per la vendita di corpi di reato e in relazione ai campioni civili, penali ed amministrativi nel periodo considerato. Manifesta altresì perplessità anche con riferimento alla ipotesi di modifica prospettata dal relatore Callegaro che implica il rischio di determinare un contenzioso senz'altro non auspicabile.

Il sottosegretario AYALA osserva come i problemi che hanno portato alla presentazione del disegno di legge in titolo sono specificamente legati non al calcolo dell'ammontare complessivo di quanto percepito dallo Stato

in relazione a determinate entrate, ma piuttosto all'impossibilità pratica di determinare a quanto ammonti la quota percentuale di tale importo da corrispondere agli ufficiali giudiziari.

Il relatore CALLEGARO concorda con le considerazioni testè svolte dal rappresentante del Governo e, per quel che concerne l'ipotesi emendativa su cui ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione della Commissione, sottolinea come essa riproponga un meccanismo che è stato utilizzato fin dal 1958 e che a suo avviso, al contrario di quanto osservato dal senatore Caruso, sembra in grado di ridurre i rischi di un contenzioso circa le modalità di erogazione delle somme in questione.

Il senatore PREIONI ritiene che il disegno di legge non possa essere approvato nel testo in questo momento all'esame della Commissione e giudica assolutamente necessario, perché ne possa proseguire l'*iter*, che venga determinato l'importo complessivo da ripartire fra i soggetti interessati per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

Il senatore CENTARO ritiene che preliminarmente vada riconosciuto come, con il disegno di legge in titolo, si chieda sostanzialmente al Parlamento di porre rimedio agli errori commessi dall'Esecutivo. Nel merito poi il disegno di legge sembra soprattutto il frutto di un accordo di vertice fra il Governo e i sindacati – diretto ad evitare che emergano determinate responsabilità – piuttosto che riflettere un'intesa realmente corrispondente alle esigenze ed alle aspettative della base dei lavoratori.

Il senatore BUCCIERO contesta l'atteggiamento del Governo, che non solo non è in grado di quantificare somme che avrebbero dovuto essere compiutamente desumibili dal bilancio dello Stato, ma intende coprire con una normativa specifica un chiaro episodio di inadeguatezza della burocrazia a svolgere i compiti istituzionali che le competono. Ritiene, anzi che esso emerga una evidente contabile dei dirigenti che non sono stati in grado di predisporre una modulistica adeguata. Sottolinea, poi – quanto alla presente difficoltà – che i giudizi già avviati non possono non fare riferimento anche alla quantificazione oggetto della domanda giudiziale. Dopo aver nuovamente condannato la complicità del Governo con le violazioni compiute dai pubblici funzionari di settore, il senatore Bucciero ritiene necessario procedere ad una immediata audizione del direttore generale preposto al settore finanziario interessato dal provvedimento in titolo, al fine di quantificare con esattezza le somme dovute sollecitando, altresì, un incontro con i sindacati per acclarare ogni aspetto della vicenda.

Il senatore FASSONE ribadisce che se gli emolumenti dovuti agli ufficiali giudiziari sono legati non a compiti propri di questi, ma ad altre attività che non discendono dalle loro specifiche competenze, il problema non nasce certamente dalla possibilità di quantificare i relativi introiti statali – dati che sono certamente disponibili all'Erario – quanto piuttosto

dalle vicende inerenti la riscossione attraverso il canale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi e la relativa modulistica. Se anche la burocrazia non si è – in questo caso – dimostrata all'altezza della situazione, occorre però affrontare un problema che è esistente. Condivide, poi, la prospettata eventualità di corrispondere gli emendamenti in questione direttamente agli uffici, per poi distribuirli fra gli interessati.

La senatrice SCOPELLITI vorrebbe comprendere perchè, per gli anni considerati, le somme da corrispondere non possano essere calcolate con gli stessi criteri – non forfetari – che si adduce siano invece utilizzabili a partire dal 2000.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Nella sua replica il relatore CALLEGARO mette in particolare in rilievo come la previsione del comma 3 dell'articolo unico del provvedimento (che considera a titolo di acconto sui trattamenti economici forfettizzati le somme già percepite) dagli ufficiali giudiziari nell'ambito di contenziosi già definiti con sentenza passata in giudicato o comunque da essi già percepite faciliti la soluzione economica della questione, anche per la difficoltà di provare, da parte da chi vi abbia interesse, i diritti spettanti ai sensi della normativa vigente.

Il senatore PREIONI propone, quindi, di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo: ciò al fine precipuo di meglio documentare, attraverso la resocontazione stenografica della discussione il modo con cui vengono affrontate le problematiche sottese al provvedimento.

Sulla proposta si apre una discussione incidentale.

Il relatore CALLEGARO si rimette alla Commissione.

Il senatore BUCCIERO ritiene assolutamente necessario procedere alle audizioni da lui già richieste.

Il senatore FOLLIERI prospetta l'adesione della sua parte politica alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

Contrario è il senatore GRECO che, anzi, rileva come proprio la discussione in Assemblea sia quella che meglio di ogni altra risponde all'esigenza di dare la massima pubblicità al dibattito.

Il senatore CALVI sarebbe invece favorevole alla sede deliberante.

Il presidente PINTO constata che non sussiste unanimità per la richiesta del trasferimento del disegno di legge in sede deliberante. Suggestisce, allora, di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore BUCCIERO ritiene impossibile predisporre emendamenti senza procedere alle richieste audizioni.

Esaurita la discussione incidentale, replica il rappresentante del GOVERNO.

Il sottosegretario AYALA, dopo aver ricordato l'*iter* procedurale alla base del provvedimento in esame, ne sottolinea la evidente necessità – d'altra parte chiaramente riconosciuta dal Governo che ne aveva originariamente introdotto le misure in un provvedimento «collegato» – dovuta all'esigenza di intervenire su un problema serio ed urgente. Pur prendendo atto delle problematiche emerse – tra le quali non respinge quella relativa alla sussistenza di responsabilità che hanno reso necessario predisporre il disegno di legge – il sottosegretario Ayala ritiene che la scelta operata dal Governo dovrebbe essere considerata soddisfacente per entrambi le parti in causa: eviterà infatti lunghe attese per gli ufficiali giudiziari che hanno avviato un contenzioso e, per lo Stato, il compromesso raggiunto permetterà di limitare gli esborsi economici relativi agli interessi e alla rivalutazione monetaria dovuti. Conclude riconoscendo comunque all'opposizione il diritto di rappresentare politicamente i motivi di dissenso rispetto alla proposta in esame.

Il senatore PREIONI sottolinea che occorre assolutamente acquisire i dati necessari, in mancanza dei quali non è possibile procedere alla predisposizione di proposte emendative.

Il senatore BUCCIERO ribadisce che se non si procederà all'acquisizione dei dati necessari ad istruire adeguatamente il disegno di legge e per presentare i conseguenti emendamenti, la responsabilità ricadrà interamente sul Presidente della Commissione.

Il senatore Antonino CARUSO formalizza, quindi, la richiesta di procedere all'audizione del direttore generale competente per le entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 122 del DPR 15 dicembre 1959, n. 1229.

Il presidente PINTO ritiene preferibile, prima di assumere una decisione nel senso prospettato dal senatore Antonino Caruso acquisire dal Governo le informazioni che lo svolgimento del dibattito ha reso senza dubbio necessarie.

Dopo un intervento del senatore RUSSO, il presidente PINTO ritiene opportuno fissare per il prossimo martedì pomeriggio una seduta nella quale – in particolare – il Governo potrà riferire sui dati acquisiti dagli uffici competenti.

Il relatore CALLEGARO chiede che, in tale sede, il Governo chiarisca quali siano stati in concreto i problemi specifici legati all'acquisizione

dei dati sulla modulistica che hanno reso impossibile la determinazione degli importi dovuti agli ufficiali giudiziari nel 1998 e nel 1999.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

*PER L'AUDIZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA*

La senatrice SCOPELLITI sollecita un incontro con il dottor Caselli, direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, già previsto prima della sospensione per la pausa natalizia.

Il presidente PINTO assicura la senatrice Scopelliti che si procederà con la massima sollecitudine ad adempiere a quanto richiesto, anche considerando che il dottor Caselli si era reso disponibile per un incontro, che non ha, poi, potuto aver luogo a causa della situazione politica di fine dicembre.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per la settimana in corso è integrato dall'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 4396 di conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

**382<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI*La seduta inizia alle ore 12,15.**IN SEDE REFERENTE*

**(4216) Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

**(56) BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico**

**(560) LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria**

**(1636) Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni**

**(2416) D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici**

**(2977) BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole**

**(3126) BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria**

**(3740) TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica**

**(4356) ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici**

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente OSSICINI avverte che il sottosegretario Masini è impegnato in una concomitante seduta presso la Camera dei deputati. Considerata l'opportunità di non proseguire nell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo in assenza del rappresentante del Governo, propone di rinviare l'esame stesso alla seduta già prevista per oggi alle ore 15.

Conviene la Commissione e pertanto il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*La seduta termina alle ore 12,20.*

### **383<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
BISCARDI

*indi del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(4216)** *Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri

**(56)** *BRIENZA ed altri. – Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico*

**(560)** *LORENZI. – Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria*

**(1636)** *Athos DE LUCA ed altri. – Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni*

**(2416)** *D'ONOFRIO ed altri. – Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici*

**(2977)** *BRIGNONE ed altri. – Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole*

**(3126)** *BEVILACQUA e MARRI. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria*

**(3740)** *TONIOLLI ed altri. – Nuove norme in materia di istruzione scolastica*

(4356) ASCIUTTI ed altri. – Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 dicembre 1999 e rinviato nella seduta antimeridiana.

Il senatore ASCIUTTI fa presente che l'emendamento 1.68, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4216, assunto come testo base non è stato presentato entro il termine a suo tempo fissato per un mero errore materiale.

Il presidente BISCARDI, nell'autorizzarne la pubblicazione in allegato al resoconto della presente seduta, avverte che l'esame dell'emendamento è precluso dalle votazioni già intervenute. Avverte quindi che si procederà alla votazione dei restanti emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 dicembre scorso.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 1.32 e 1.53.

Il senatore BRIGNONE dichiara di non accogliere l'invito del relatore al ritiro dell'emendamento 1.28, da lui fatto proprio nella seduta del 10 dicembre. Successivamente, dopo dichiarazioni di voto contrario del senatore MONTICONE (per il quale l'emendamento otterrebbe il risultato opposto a quello perseguito di valorizzazione della persona) e del presidente BISCARDI (che aderisce alle medesime argomentazioni), aderisce all'invito e ritira l'emendamento.

Dichiara quindi di ritirare anche l'emendamento 1.17, pur sottolineando l'importanza di porre alla base della vita della scuola la trasmissione di un sistema di valori ed auspicando su ciò un'ampia convergenza.

Dopo che il senatore BEVILACQUA ha dichiarato di far proprio l'emendamento 1.17, il presidente BISCARDI annuncia il proprio voto contrario, dicendosi favorevole alla problematica affrontata ma contrario al merito del testo; il senatore ASCIUTTI dichiara di aggiungere la propria firma, quindi l'emendamento è posto ai voti, risultando non approvato.

Senza discussione, la Commissione respinge l'emendamento 1.9.

Il senatore ASCIUTTI ritira gli emendamenti 1.54 e 1.33.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.55, che aggiunge qualche elemento contenutistico – sia pure insufficiente – alla rituale ma vuota affermazione sull'importanza della cooperazione fra scuola e genitori.

Il senatore RESCAGLIO, soffermandosi sui diversi concetti di collaborazione e di cooperazione fra scuola e famiglia, motiva il proprio voto contrario sull'emendamento.

Il senatore ASCIUTTI, concordando con il senatore Rescaglio, osserva peraltro che l'emendamento è volto a rafforzare e non a limitare la suddetta cooperazione, pur senza invasioni nelle rispettive competenze e pertanto voterà a favore.

Posto quindi ai voti, l'emendamento non è approvato.

Il senatore BEVILACQUA, chiede il motivo per cui la seduta sia presieduta ancora dal Vice Presidente Biscardi, benchè sia sopraggiunto il Presidente Ossicini.

Il presidente BISCARDI si duole per l'osservazione, facendo presente che il presidente Ossicini è appena sopraggiunto senza partecipare ad alcuna votazione e lo ha espressamente pregato di mantenere ancora per qualche istante la Presidenza; comunque la cede senz'altro.

In sede di votazione dell'emendamento 1.18, il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole, segnalando che l'emendamento è volto a richiamare, fra le finalità della scuola, anche le radici cristiane del popolo italiano, quali richiamate dalla legge n. 121 del 1985 di autorizzazione alla ratifica del nuovo Concordato fra Stato e Chiesa, invitando i colleghi a sottoscriverlo.

Dopo che i senatori ASCIUTTI, MARRI, PACE e BEVILACQUA hanno dichiarato di aggiungere la propria firma, l'emendamento è posto ai voti, risultando non approvato.

Il senatore LORENZI annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.20, al quale dichiara di aggiungere la propria firma, sottolineando l'importanza di menzionare, fra i valori cui deve ispirarsi il sistema educativo, anche la Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Appare particolarmente grave l'atteggiamento di pregiudiziale chiusura del relatore, del Governo e della maggioranza che, volendo costringere il Senato a ratificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, rifiutano di colmare questa evidente lacuna.

Il senatore MONTICONE giudica superflua l'integrazione proposta al testo, il quale già richiama i principi della Costituzione e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; ogni ulteriore specificazione sembrerebbe sminuire tali fondamentali riferimenti.

La senatrice MANIERI, associandosi pienamente alle argomentazioni del senatore Monticone, rileva che la maggioranza non è ovviamente contraria alla tutela dei diritti del fanciullo, ma ritiene inopportune ulteriori

specificazioni rispetto ai fondamentali principi già affermati nel testo del disegno di legge.

Posto quindi ai voti, l'emendamento non è approvato.

Successivamente i senatori ASCIUTTI, BEVILACQUA e BRIGNONE ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.56, 1.10 e 1.19.

Il senatore LORENZI, dichiarando il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.1, che richiama testualmente la Costituzione sottolineando l'importanza dell'autonomia e del decentramento, ricorda le forti critiche rivolte al testo in esame dai vertici della CISL-Scuola nel corso dell'incontro informale svoltosi stamane ed osserva che il rifiuto di approvare l'emendamento conferma l'orientamento univocamente centralista del Governo e della sua maggioranza.

Il senatore BRIGNONE condivide il principio affermato nell'emendamento ma prospetta l'opportunità di una sua diversa collocazione.

Il senatore ASCIUTTI rileva – quanto all'atteggiamento della maggioranza – che sarà comunque necessario modificare il testo del disegno di legge, quanto meno per colmare una evidente lacuna all'articolo 6, comma 7. In ordine all'emendamento in discussione, che egli condivide in linea di principio, invita il relatore e il Governo ad esprimersi su una diversa collocazione.

Il senatore BEVILACQUA annuncia l'astensione del Gruppo Alleanza Nazionale, per le motivazioni indicate dal senatore Brignone. Ricorda poi che lo stesso relatore, nell'illustrare a suo tempo il disegno di legge alla Commissione, affermò testualmente che la sua discussione presso la Camera dei deputati ha risentito delle tensioni politiche più generali, che il suo testo ingenera senz'altro motivi di insoddisfazione e di dubbio e che spetta al Senato di valutarlo in piena autonomia e con alto senso di responsabilità. Chiede cosa sia cambiato da allora, tanto da indurre il relatore ad arroccarsi in una difesa assoluta di quel testo.

Il relatore DONISE risponde che un eventuale spostamento dell'emendamento 1.1 non muterebbe la propria valutazione negativa, dal momento che tutto l'articolo fa riferimento alla Repubblica nelle sue articolazioni di autonomia e pertanto la proposta emendativa è superflua. Al senatore Bevilacqua replica che la discussione e l'esame degli emendamenti sono stati segnati, per responsabilità che egli ascrive tanto alla maggioranza quanto all'opposizione, più dalla volontà di affermare posizioni di principio che dal desiderio di confronto. Tale confronto avrebbe richiesto un minimo di condizioni politiche, che fin dall'inizio del dibattito non sono parse sussistere, a suo avviso non per responsabilità della sola maggioranza. Conferma di non essere pienamente soddisfatto del testo pervenuto dalla Camera dei deputati ma, nell'interesse generale della scuola ita-

liana, ritiene preferibile la sua approvazione rispetto all'eventuale tentativo di migliorarlo.

Dopo che il senatore BEVILACQUA ha invitato la maggioranza a presentare anche un solo emendamento migliorativo al testo e che il senatore BRIGNONE ha confermato la propria astensione, l'emendamento 1.1 è posto ai voti, risultando non approvato.

Il senatore ASCIUTTI, quanto al clima in cui si svolge il dibattito, osserva che l'opposizione si è trovata costretta ad una certa condotta, di fronte ad una inopinata accelerazione dell'*iter*. Se da parte della maggioranza vi fosse effettiva disponibilità a migliorare il testo, il Gruppo Forza Italia sarebbe pronto ad assicurare le condizioni procedurali e politiche per giungere alla conclusione dell'*iter* entro un tempo definito. Ciò premesso ritira gli emendamenti 1.57 e 1.34.

Il senatore MARRI, respingendo il tentativo di addossare all'opposizione la responsabilità per il clima politico determinatosi, annuncia il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sull'emendamento 1.11.

Il senatore BRIGNONE chiede un chiarimento ai presentatori, osservando che l'emendamento sembra riferirsi ai piani didattici individuali, che ciascun docente presenta all'inizio dell'anno scolastico e in tal senso sembrerebbe volto a tutelare la libertà d'insegnamento dei singoli docenti rispetto a possibili interferenze dei presidi.

Dopo che il senatore MARRI ha confermato tale finalità e il senatore BRIGNONE ha formulato talune osservazioni sulla redazione del testo, il senatore RESCAGLIO annuncia voto contrario, giudicando irrealistico il pericolo menzionato; il senatore BEVILACQUA preannuncia l'intenzione di chiedere la verifica del numero legale, quindi – dopo un intervento del sottosegretario Nadia MASINI, per la quale l'emendamento potrebbe conseguire un risultato opposto a quello voluto – ritira l'emendamento.

Il senatore BRIGNONE prospetta l'opportunità di votare per parti separate l'emendamento 1.21, ove il parere del relatore e del Governo fosse almeno in parte favorevole.

Il relatore DONISE si rimette al Governo e il sottosegretario Nadia MASINI, rilevando come l'emendamento rechi indicazioni strumentali al perseguimento delle finalità indicate nella legge, giudica inopportuno il suo inserimento nel testo, pur concordando con le sue singole affermazioni. In caso contrario, infatti, sarebbe necessario inserire una elencazione completa di tutti gli strumenti mediante i quali perseguire gli obiettivi dati.

Il senatore BRIGNONE, rilevato che la presenza di sole affermazioni di principio e di finalità rappresenta un limite e non un pregio del disegno

di legge, dichiara comunque di ritirare l'emendamento. Conclude invocando un intervento volto a promuovere l'immagine – ormai fortemente decaduta – della scuola e della classe docente.

Infine, su richiesta del senatore BEVILACQUA a nome del Gruppo Alleanza Nazionale e stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame congiunto.

*La seduta termina alle ore 16,45.*

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4216****Art. 1.**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. – 1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità di apprendere e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola:

- a) nella scuola dell'infanzia;
- b) nella scuola di primo ciclo e nel primo biennio della scuola di secondo ciclo, che assumono la denominazione di scuola di base;
- c) nel secondo biennio della scuola di secondo ciclo e nella scuola di terzo ciclo, che assumono la denominazione di scuola secondaria.

3. L'obbligo scolastico inizia a partire dal sesto anno di età e si articola nella frequenza della scuola di primo ciclo e della scuola di secondo ciclo.

4. L'obbligo scolastico di intende assolto con la frequenza dai sei ai quindici anni di età, indipendentemente dalle progressioni di studio.

5. La scuola dell'infanzia è facoltativa e gratuita.

6. L'istruzione dell'obbligo è gratuita per tutti, indipendentemente dalla natura dell'ente gestore della scuola frequentata. Lo Stato, d'intesa con le regioni e gli enti locali, promuove interventi diretti a garantire la frequenza della scuola dell'obbligo con provvidenze mirate ad alleviare situazioni di disagio personale, familiare e socio-economico.

7. Il Governo, con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa le norme per un sistema di valutazione dell'intero sistema scolastico nazionale. Detto

sistema di valutazione dovrà essere completamente autonomo dal governo del paese.

8. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni.

9. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione della Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche».

**1.68**

ASCIUTTI, TONIOLLI

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

**408<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SMURAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE, dopo aver rivolto un augurio di buon anno nuovo al rappresentante del Governo ed a tutti i componenti della Commissione, esprime un cordiale benvenuto al senatore Piccioni, che entra a farne parte, formulando al suo indirizzo voti di buon lavoro.

Il senatore LAURO rinnova l'invito già da lui più volte rivolto al Governo affinché renda noti i motivi che hanno finora impedito l'attuazione degli impegni derivanti dall'ordine del giorno n. 400, da lui sottoscritto insieme al senatore Donise ed accolto dal Governo nel corso dell'esame del disegno di legge n. 3593, nel quale si impegnava l'Esecutivo ad accelerare il completamento dei rimborsi dei contributi previdenziali ai lavoratori delle aree flegree colpite dal fenomeno del bradisismo, superando alcune disparità di trattamento che si erano verificate.

Fa quindi presente che, ove il Governo continuasse a sottrarsi ai doveri derivanti da un corretto rapporto con il Parlamento, la sua parte politica non mancherebbe di reagire con la necessaria fermezza.

Ricorda poi come, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria, il sottosegretario Macciotta, nel pronunciarsi su un ordine del giorno, da lui presentato, diretto ad assoggettare le organizzazioni sindacali all'obbligo della presentazione dei bilanci, abbia sostenuto che tale vincolo sarebbe in realtà già contemplato dalla normativa vigente. Poiché è in corso l'esame presso la Commissione lavoro del Senato di un disegno di legge, il n. 4159, già approvato dalla Camera dei deputati, il

cui scopo precipuo è quello di introdurre l'obbligo di rendicontazione annuale di esercizio per i sindacati, nel presupposto, evidentemente, che esso non sia già previsto, e non essendo egli riuscito a reperire disposizioni di contenuto corrispondente a quanto prospettato dal sottosegretario Macciotta, chiede che da parte del Governo siano forniti, in sede di esame del disegno di legge in questione, gli opportuni chiarimenti.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Lauro che si farà interprete presso il Governo, come già più volte avvenuto nei mesi scorsi, della sua richiesta relativa all'ordine del giorno n. 400; per quanto riguarda la questione dei bilanci dei sindacati, saranno prese le iniziative che appariranno più appropriate sulla base di quanto risulterà dall'esame dei resoconti parlamentari.

#### *AFFARE ASSEGNATO*

**Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES**

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che la legge n. 25 del 5 febbraio 1999, nel conferire al Governo la delega relativa all'attuazione della direttiva 97/81/CE in materia di lavoro a tempo parziale, non ebbe a prescrivere la previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tuttavia, il Ministro del lavoro ha ritenuto opportuno verificare se vi fosse la possibilità di mettere comunque tali Commissioni nella condizione di pronunciarsi sul testo; successivamente, la Presidenza del Senato ha autorizzato la Commissione lavoro ad affrontare l'esame dello schema di decreto legislativo come affare assegnato ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Introduce quindi l'esame il senatore Michele DE LUCA, il quale sottolinea preliminarmente che, come già ricordato dal Presidente, nella presente occasione il parere delle competenti Commissioni permanenti viene espresso non in virtù di una disposizione della legge di delegazione ma a seguito di richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Esso ha pertanto per oggetto non già il consueto schema, approvato dal Consiglio dei ministri, ma una bozza di decreto legislativo predisposta dallo stesso Ministero.

Al riguardo, auspica che tale criterio sia in futuro generalizzato, allo scopo di garantire, in ogni caso, il controllo parlamentare sull'esercizio delle deleghe conferite al Governo; potrebbe risultare allo scopo opportuna la previsione di specifici meccanismi normativi. Allo stato, tuttavia, il parere della Commissione può essere espresso soltanto nelle forme che il Regolamento attualmente consente, quale, ad esempio, la risoluzione.

Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1999 – vale a dire, la legge comunitaria per il 1999 – la bozza di decreto legislativo intende dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva CE del Consiglio n. 97/81 del 15 novembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, ad essa allegato, concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'accordo stipulato sulla politica sociale, ora sostanzialmente trasfuso nell'articolo 118 B, comma 2, del trattato di Amsterdam, in funzione degli obiettivi della non discriminazione e della facilitazione del *part time*.

Gli obiettivi perseguiti dalla direttiva e dall'accordo che questa intende attuare, insieme alla funzione promozionale dell'occupazione, che il *part time* è destinato ad assolvere anche in Italia, consentono di esprimere un giudizio complessivamente positivo sul testo all'esame. Appare peraltro opportuno valutare la possibilità di taluni correttivi.

Intanto c'è da domandarsi, sul piano del metodo, perché la prospettata attuazione della direttiva non sia stata preceduta da un avviso comune delle parti sociali, analogamente a quanto è stato già fatto con riferimento alla direttiva 93/104 CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro e, comunque, nel rispetto del metodo concertativo imposto dal Patto per l'occupazione, sebbene nell'ordinamento italiano non possa essere affidato alle stesse parti sociali «il compito di mettere in atto» direttive in materie sociali (ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del trattato di Amsterdam), non avendo i contratti collettivi efficacia *erga omnes*.

In coerenza con la direttiva comunitaria da attuare, poi, la bozza di decreto legislativo in esame reca soltanto la disciplina del lavoro a tempo parziale. Ciò concorre ad accentuare la frammentazione, nel nostro ordinamento, della disciplina in materia di orario di lavoro e, più in generale, di tempi di vita e di lavoro: mentre ancora pende dinanzi alla Camera dei deputati un disegno di legge delega (A.C. 4753, d'iniziativa del Governo, e connesse proposte d'iniziativa parlamentare) concernente la disciplina generale ed organica in tema di orario ed è in corso d'approvazione definitiva dinanzi al Senato un testo normativo unificato (A.S. 4275 e connessi) recante «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», risultano definitivamente approvate la disciplina del lavoro straordinario nelle imprese industriali (decreto-legge n. 335, convertito dalla legge n. 409 del 1998) e due normative separate in tema di lavoro notturno (articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1999, n. 25 e decreto legislativo, in corso di approvazione definitiva, attuativo della delega conferita dal comma 2 dello stesso articolo 17).

In tale contesto, si pongono in modo stringente le esigenze sistematiche e di coordinamento tra tematiche ed istituti diversi della complessa materia dei tempi e dell'orario di lavoro, dal lavoro ordinario, straordinario e notturno ai riposi giornalieri, settimanali ed annuali, al rapporto tra tempi di vita e tempi di lavoro.

Intanto la stessa definizione di orario normale che la bozza di decreto legislativo, all'articolo 1, accoglie e pone a base di altre nozioni contestuali, come quelle di tempo pieno e tempo parziale, in funzione della definizione di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale e di tipo verticale, sembra discostarsi dalla definizione, di carattere generale, che dello stesso orario normale viene prevista altrove (articolo 13, comma 1, della legge n. 196 del 1997), in coerenza con la disciplina tradizionale in materia (articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla legge n. 473 del 1925), che continua, peraltro, a trovare applicazione per quanto riguarda l'orario normale giornaliero. La bozza di decreto legislativo, infatti, assegna una funzione meramente residuale – solo in difetto, cioè, di un contratto collettivo vincolante per il datore di lavoro – alla nozione legale di orario normale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 196 del 1997, mentre assegna ai contratti collettivi – dei quali precisa livello ed agenti contrattuali – un ruolo prioritario allo stesso fine.

Ma è proprio la funzione residuale prospettata che la bozza di decreto legislativo assegna alla legge a suscitare perplessità. La disciplina legale, di carattere generale, nella materia in considerazione – lo stesso articolo 13, comma 1, della legge n. 196 del 1997 e l'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla legge n. 473 del 1925, per la parte ancora applicabile – propone, infatti, una nozione legale di orario normale, pari a quaranta ore settimanali e otto ore giornaliere, contestualmente conferendo ai contratti collettivi nazionali la facoltà di «stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno». Anche a voler prescindere dalle prospettate esigenze sistematiche, va considerato che la nozione legale di orario normale di cui alle citate disposizioni, stabilendone, inderogabilmente, la durata massima sembra più favorevole per i lavoratori rispetto alla nozione – accolta dalla bozza di decreto legislativo – che, sia pure al limitato fine della definizione di lavoro a tempo parziale affida la determinazione della stessa durata alla contrattazione collettiva e, solo in via residuale, alla legge.

Né può essere trascurato che la stessa direttiva – clausola 6 dell'accordo ad essa allegato – consente agli Stati membri di «mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli (per i lavoratori) rispetto a quelle previste dal presente accordo».

In tali condizioni, lo Stato italiano potrebbe «mantenere», anche in funzione della definizione di lavoro a tempo parziale, la nozione generale di orario normale di cui agli articoli 13, comma 1, della legge n. 196

del 1997 e 1, primo comma, del regio decreto legge n. 692 del 1923, convertito dalla legge n. 473 del 1925.

L'obiettivo ora prospettato, tuttavia, può essere agevolmente perseguito mediante la soppressione del riferimento esplicito della bozza di decreto legislativo alla funzione meramente sussidiaria della nozione legale di orario normale – e l'assegnazione della definizione di *part time* alla contrattazione collettiva. Ne risulterebbe, infatti, garantito il rispetto del limite inderogabile stabilito dalla legge (articoli 13, comma 1, della legge n. 196 del 1997 e 1, primo comma, del regio decreto-legge n. 692 del 1923).

Ciò renderebbe probabilmente anche superflua l'individuazione puntigliosa di livelli ed agenti contrattuali, apparendo sufficiente il generico rinvio ai «contratti collettivi di lavoro» previsto dalla definizione vigente di *part time* di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 726, convertito dalla legge n. 863 del 1984 oppure al contratto collettivo applicato al «lavoratore a tempo pieno comparabile», in maggiore coerenza con la previsione della direttiva comunitaria e della convenzione OIL n. 175/94 in tema di *part time*.

La soluzione ora prospettata, peraltro, dispenserebbe dall'affrontare nella presente sede il problema, posto dalla bozza di decreto legislativo, concernente la legittimazione a stipulare contratti collettivi aziendali e, segnatamente, il tipo di partecipazione o, comunque, di coinvolgimento – insieme, ovviamente, alle rappresentanze sindacali in azienda – dei «sindacati che hanno negoziato e sottoscritto il contratto collettivo nazionale applicato». La bozza parla, infatti – come il testo dell'articolo 5, comma 1 delle proposte di legge unificate (A.C. 136 e connessi), in materia di diritti delle rappresentanze sindacali, approvato dalla Commissione lavoro della Camera dei Deputati – di «assistenza» mentre parla di «contitolarità» il testo dello stesso articolo 5, comma 2 approvato dall'Assemblea della Camera.

La bozza di decreto legislativo, poi, non sembra meritare censure laddove (comma 4 dello stesso articolo 1) subordina il rapporto di lavoro a tempo determinato alle stesse condizioni ed agli stessi limiti che sono stabiliti dalla legge n. 230 del 1962 e successive modifiche ed integrazioni per il rapporto a tempo pieno.

A tale proposito, conviene comunque segnalare la perdurante inattuazione, da un lato, dello stesso articolo 13 della legge n. 196 del 1997 – laddove (commi 2 e seguenti) affida ad un decreto ministeriale l'incentivazione della riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro e dello stesso *part time*, in funzione promozionale dell'occupazione – ed il permanente ritardo, dall'altro, nella ratifica della ricordata convenzione OIL n. 175/94 in tema di *part time*, sebbene preceda di tre anni la direttiva comunitaria nella stessa materia e ne anticipi molti dei principi.

Ai rilievi critici fin qui enunciati, che solo in parte investono direttamente la bozza di decreto legislativo all'esame, altri se ne possono ricavare dalla verifica di dettaglio circa la coerenza dello stesso decreto

con norme e principi della direttiva comunitaria, ma ancor prima – proprio per la sperimentata funzione promozionale dell'occupazione assolta dal *part time* – con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa: non discriminazione, appunto, e facilitazione dello sviluppo del *part time*. L'impianto del provvedimento sembra comunque nel complesso corrispondere alle esigenze di coerenza testé richiamate.

Nel ribadire, all'articolo 2, comma 1, la previsione della forma scritta per il contratto di lavoro a tempo parziale, in funzione di garanzia della certezza dei rapporti, la bozza di decreto legislativo opportunamente chiarisce, all'articolo 8, che la forma stessa non é prescritta *ad substantiam*, cioè a pena di nullità, mentre la mancanza o indeterminazione delle indicazioni parimenti prescritte (comma 2 dello stesso articolo 2) nel contratto di lavoro a tempo parziale ne comporta soltanto la conversione in contratto di lavoro a tempo pieno, qualora riguardi la durata della prestazione lavorativa e la determinazione equitativa da parte del giudice, tenendo conto delle esigenze sia del datore di lavoro che del lavoratore nel caso che riguardi, invece, la collocazione temporale dell'orario.

Una sanzione amministrativa, opportunamente proporzionata al numero dei lavoratori interessati, é comminata, alla stregua dell'articolo 8, comma 4, per l'omissione della comunicazione dell'assunzione a tempo parziale, che va data tuttavia al servizio competente per territorio – anziché alla direzione provinciale indicata nella bozza di decreto legislativo (anche altrove), nonostante il trasferimento delle funzioni della medesima a regioni ed enti locali – entro il termine stabilito dalla disciplina generale sul collocamento (cinque giorni, nel testo attualmente in corso d'approvazione definitiva), anziché entro il termine di quindici giorni fissato dalla bozza.

Nessuna sanzione specifica é prevista, invece, per l'omissione dell'informazione su andamento e tipologia delle assunzioni a termine, nonché sul ricorso al lavoro supplementare che va data, a norma dello stesso comma 1 dell'articolo 2, con cadenza annuale, alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con la conseguenza che trovano applicazione, a tale omissione, i rimedi civilistici di carattere generale.

La previsione, di cui all'articolo 3, del lavoro supplementare e straordinario e di clausole elastiche – innovativa rispetto alla disciplina vigente del *part time* (articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 726, convertito nella legge n. 863 del 1984) – introduce una significativa flessibilizzazione e, con essa, un contributo importante allo sviluppo del *part time*.

La flessibilizzazione prospettata, tuttavia, va subordinata a condizioni, cautele e limiti inderogabili, in coerenza con precisi indirizzi della Corte costituzionale, compendiabili, in particolare, nella sentenza n. 210 del 1992, anche per evitare il rischio di discriminazioni indirette – paventato dalla relazione che accompagna la bozza di decreto legislativo – in dipendenza dell'esclusione dall'accesso al *part time*, che clausole illimitatamente elastiche potrebbero determinare per un gran numero di

soggetti, prevalentemente donne, che si verrebbero a trovare nell'impossibilità di conciliare la prestazione lavorativa con altri impegni (familiari o, parimenti, di lavoro) e, quindi, anche di integrare la propria retribuzione per garantirne (ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione) la sufficienza ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore ed alla sua famiglia.

Opportunamente, quindi, il lavoro supplementare nel *part time* orizzontale è subordinato (comma 1 dell'articolo 3) alla previsione, nel contratto collettivo, di causali obiettive e limiti quantitativi (numero massimo di lavoro supplementare in ragione di anno e per ogni giornata) nonché al consenso del lavoratore (comma 3 dello stesso articolo 3), con la previsione della comminazione di una maggiorazione retributiva del 50 per cento per il lavoro supplementare eccedente detti limiti, e con rinvio ai contratti collettivi la determinazione di «criteri e modalità» per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta, «il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto o in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale». Sarebbe però forse consigliabile fissare un tetto massimo alla stessa contrattazione, in proporzione del tetto previsto per il lavoro a tempo pieno.

Analogamente è soggetto alla disciplina stabilita con riferimento al lavoro a tempo pieno, alla stregua del successivo comma 5 – anche per quanto riguarda, tra l'altro, il tetto massimo da riproporzionare – il lavoro straordinario nel *part time* verticale. Parimenti compete alla contrattazione collettiva la previsione di clausole elastiche – limitatamente alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, «ferma restando(ne) l'indicazione nel contratto di lavoro» – e la determinazione di condizioni e modalità dell'esercizio del potere di variare quella collocazione, da parte del datore di lavoro, contestualmente subordinando al consenso del lavoratore – formalizzato attraverso uno specifico patto scritto – la disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro, che ne consegue, e prevedendo il diritto ad una maggiorazione retributiva (commi 7, 8 e 9 dell'articolo 3).

Coerente con la «base volontaria» del *part time* prevista dalla direttiva comunitaria appare poi la facoltà del recesso, sempre in forma scritta, del lavoratore dall'accordo allorché siano decorsi almeno cinque mesi dalla sua stipulazione e con preavviso di almeno un mese, ove ricorrano ragioni obiettive di carattere familiare, di studio e formazione, di salute o inerenti alla necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma (comma 10 dell'articolo 3).

L'obiettivo della promozione di occupazione stabile appare sotteso, invece, alla prevista limitazione di lavoro supplementare e straordinario e di clausole elastiche soltanto al contratto di lavoro *part time*, che sia stipulato a tempo indeterminato (comma 13 del medesimo articolo 3).

Ribaditi divieti di discriminazioni dirette e indirette – in pregiudizio dei lavoratori a tempo parziale (comma 1 dell'articolo 4) – si coniugano con la garanzia a tali lavoratori (comma 2, lettera *a*, del citato articolo 4) dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno «compara-

bile», per quanto riguarda la retribuzione oraria, la durata delle ferie annuali, il periodo di prova, di astensione dal lavoro per maternità, malattia o infortunio, la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i diritti sindacali e con il «riproporzionamento» del loro trattamento (lettera *b* dello stesso comma 2) – in ragione della ridotta durata della prestazione lavorativa – con riferimento ad altri istituti, quali la retribuzione globale e componenti di essa, la retribuzione feriale, il trattamento economico per malattia ed infortunio. Compete invece ai contratti collettivi «modulare la durata» del periodo di prova e di comporto – per il caso di *part time* verticale (lettera *a*) – e modificare *in melius* per il lavoratore la disciplina legale, prevedendo l'erogazione di emolumenti retributivi «in misura più che proporzionale» (lettera *b*).

Nel silenzio della nuova disciplina, deve ritenersi confermata, peraltro, l'opinione diffusa che gli emolumenti non connessi alla durata della prestazione lavorativa, quali indennità di trasporto, di trasferta, di mensa sono dovuti in misura integrale al lavoratore a tempo parziale.

Ne risultano utili chiarimenti di dubbi interpretativi della vigente disciplina nella soggetta materia.

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale é opportunamente circondata da garanzie a tutela del lavoratore, che consistono nell'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale oppure, in mancanza, nella convalida da parte del servizio territorialmente competente (anziché della direzione provinciale del lavoro, erroneamente indicata dalla bozza di decreto legislativo), mentre il rifiuto della stessa trasformazione, da parte del lavoratore, non costituisce giustificato motivo di licenziamento (comma 1 dell'articolo 55).

La violazione del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno garantito, alla stregua del comma 2 dello stesso articolo 5, in favore del personale, assunto dallo stesso datore di lavoro con contratto a tempo parziale e adibito alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti, identificato in base ai previsti criteri di priorità comporta soltanto il diritto del lavoratore interessato al «risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza fra l'importo della retribuzione percepita e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio a tempo pieno nei sei mesi successivi a detto passaggio» (comma 3 dell'articolo 8).

La prospettata monetizzazione in luogo della tutela in forma specifica consistente nella conversione del rapporto da *part time* a *full time* per il caso di violazione del previsto diritto di precedenza ridimensiona i dubbi sollevati in relazione ad un'asserita rigidità della nuova disciplina sotto il profilo in considerazione.

Nessuna sanzione specifica é prevista, invece, per l'omissione dell'informazione al personale già dipendente – imposta al datore di lavoro in caso di assunzioni a tempo parziale (comma 3 del citato articolo 5) – con la conseguenza che trovano applicazione, a tale omissione, i rimedi civilistici di carattere generale.

La promozione di occupazione stabile rappresenta, poi, la *ratio* della prevista limitazione alle assunzioni «a tempo parziale ed indeterminato ad incremento degli organici» degli sgravi contributivi correlati al *part time*, e alla riduzione dell'orario di lavoro (di cui al decreto-legge n. 299, convertito nella legge n. 451 del 1994, e successive modifiche), nella misura, nei termini, con le modalità ed alle condizioni che saranno stabiliti con il previsto decreto ministeriale.

Nel ribadire il vigente criterio di computo dei lavoratori a tempo parziale «in proporzione dell'orario svolto, rapportato al tempo pieno» (articolo 6, comma 1) la bozza di decreto legislativo introduce, con disposizione innovativa (comma 2 dello stesso articolo 6), una esplicita eccezione per il titolo III dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) – concernente l'attività sindacale – per il quale «i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere».

Suscita perplessità il ribadito rinvio ai contratti collettivi, contestualmente previsti (articolo 7), per l'eventuale estensione di tutte le disposizioni del decreto legislativo all'intero settore agricolo – senza la distinzione tra operai ed altre categorie di lavoratori (che si può ricavare dal combinato disposto del comma 7 dell'articolo 13 della legge n.196 del 1997 e del comma 15 dell'articolo 5 del decreto legge n. 726, convertito in legge n.863 del 1984) – non apparendo quel rinvio giustificato, almeno nei termini generali prospettati, da specificità del settore agricolo in relazione all'intera disciplina del *part time*.

Andrebbe considerata, invece, la specificità del settore trasporti – per quanto riguarda il regime degli orari – ed esclusa l'applicabilità della disciplina del *part time*, mentre andrebbe prevista una disciplina specifica della stessa materia per il pubblico impiego, mediante rinvio al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche.

Mentre l'articolo 8 si riferisce al sistema sanzionatorio, l'articolo 9 conferma la disciplina vigente, in tema di previdenza per il rapporto di lavoro a tempo parziale (commi 5-11 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 726, convertito in legge dalla legge n. 863 del 1984), sia pure con qualche modifica. Così, in materia di minimi retributivi per il calcolo dei contributi, il comma 1 dell'articolo 9 in esame riproduce il disposto del comma 5 della disciplina vigente (articolo 5 del decreto-legge n. 726, convertito dalla legge n. 863 del 1984, e successive modifiche); in materia di assegni familiari, il comma 2 dell'articolo 9 in esame riproduce il disposto dei commi 6-8 della disciplina vigente (articolo 5 dello stesso decreto-legge n. 726); in materia di retribuzione imponibile, il comma 3 dell'articolo 9 in esame riproduce il disposto dei commi 9, 9- *bis* e 9- *ter* della disciplina vigente (articolo 5 del decreto-legge n. 726).

In materia di calcolo della pensione nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, infine, il comma 4 dell'articolo 9 in esame riproduce il disposto del comma 11 della disciplina vigente (articolo 5 del decreto-legge n. 726), sia pure quale risulta dalla interpretazione adeguatrice che ne viene im-

posta dalla Corte costituzionale con pronuncia interpretativa di rigetto (sentenza n. 202 del 24 maggio 1999) – nel senso che la disposizione stessa si applichi a tutti i rapporti di lavoro a tempo parziale, compresi quelli che non derivino dalla trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno – e, peraltro, senza il limite (stabilito dal secondo periodo del citato comma 11 del decreto-legge n. 726, convertito in legge dalla legge n. 863 del 1984, del quale si prevede l'abrogazione, alla stregua dell'articolo 10 della bozza di decreto legislativo) ai periodi di lavoro successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione appena citata.

Resta da valutare, tuttavia, l'opportunità di legificare, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, orientamenti di giurisprudenza (quali quelli desumibili dalla sentenza n. 1141 del 10 febbraio 1999 della Corte di Cassazione), in tema di indennità di disoccupazione e trattamenti analoghi (indennità di mobilità, assegno per lavori socialmente utili), nel senso che il diritto relativo compete ai lavoratori a tempo parziale del tipo sia orizzontale che verticale – in proporzione alla differenza tra le ore lavorate e quelle previste per in rapporto di lavoro a tempo pieno – alle medesime condizioni stabilite per il caso di dimissioni volontarie, attesa la volontarietà del *part time*, prima fra tutte l'iscrizione nelle liste di collocamento (od il suo equipollente, nei servizi per l'impiego riformati), allo scopo di dimostrare la involontarietà della disoccupazione negli intervalli non lavorati da indennizzare.

L'abrogazione espressa (articolo 10) della disciplina vigente in tema di *part time* (articolo 5 del decreto-legge n. 726, convertito in legge dalla legge n. 863 del 1984, citato, e successive modifiche), infine, ne travolge anche il comma 3, che facoltizza i contratti collettivi, anche aziendali, a stabilire limiti al ricorso al *part time* (percentuale, rispetto ai lavoratori a tempo pieno, mansioni e modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei lavoratori a tempo parziale), comminando una sanzione amministrativa per il caso di violazione.

La rimozione dei limiti prospettati indubbiamente contribuisce, con la flessibilizzazione che ne risulta del rapporto di lavoro *part time*, al perseguimento dell'obiettivo di facilitare lo sviluppo di tale modalità di espletamento della prestazione lavorativa, il cui ricorso in Italia è tuttora sensibilmente meno frequente rispetto a ciò che avviene rispetto ad altri *partners* comunitari, sebbene si assista ad una costante crescita percentuale. Mentre infatti, in Italia, la quota dei lavoratori a *part time* sul totale degli occupati ha raggiunto l'8 per cento, tale percentuale è pari a ben il 38 per cento in Olanda, mentre si colloca al 24 per cento nel Regno Unito, al 21 per cento in Danimarca e al 16 per cento in Francia e in Germania.

Il PRESIDENTE, ringraziato il senatore Michele De Luca per l'ampia relazione svolta, osserva che, al fine di organizzare il seguito della discussione, occorre che il rappresentante del Governo chiarisca preliminarmente entro quale termine si intende varare il provvedimento in titolo. Vi

è infatti una discrasia tra il termine fissato all'articolo 1, comma 1, della legge n. 25 del 1999 – secondo il quale le deleghe in esso previste devono essere esercitate entro un anno a decorrere dal 27 febbraio 1999, data di entrata in vigore della legge stessa – e l'obbligo posto a carico degli Stati membri dalla direttiva 97/81/CE del Consiglio, di adeguare l'ordinamento interno al più tardi entro il 20 gennaio 2000. A tale scadenza, peraltro, fa esplicito riferimento la lettera con cui il Ministro del lavoro ha trasmesso il testo dello schema di decreto in titolo.

Il sottosegretario MORESE conferma che il Governo intende varare il decreto legislativo sul lavoro a tempo parziale nel termine indicato dalla citata direttiva comunitaria, anche in considerazione della rilevanza della materia, che costituisce parte integrante della strategia dell'Esecutivo in materia di occupazione.

Il senatore LAURO ritiene opportuno che, prima dell'inizio della discussione, il rappresentante del Governo illustri i contenuti del provvedimento all'esame, per porre la Commissione in condizione di pronunciarsi su una problematica particolarmente delicata. Occorre infatti che il Governo chiarisca se e in quale misura si può parlare di integrazione nell'Unione europea in assenza di autentiche riforme strutturali dell'ordinamento interno, anche per quel che riguarda l'occupazione, tali da realizzare un effettivo allineamento dell'Italia al resto dell'Europa. Mancano inoltre alla Commissione elementi idonei a valutare l'esito del confronto con le parti sociali e infine, considerato che viene chiesto alla Commissione di pronunciarsi entro un termine molto ravvicinato, occorrerebbe capire se tale richiesta viene posta anche in relazione allo specifico quesito referendario sul lavoro a tempo parziale.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che la trasmissione del testo dello schema di decreto legislativo in titolo è intervenuta a ridosso della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie natalizie, e che l'esame è stato avviato nella prima seduta utile dopo la ripresa dei lavori medesimi, prende la parola il sottosegretario MORESE, il quale precisa preliminarmente che il Governo ha ritenuto opportuno sottoporre al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti i contenuti della riforma della disciplina riguardante il lavoro a tempo parziale in considerazione della grande rilevanza della materia, senza ulteriori motivazioni, come quella adombrata dal senatore Lauro al termine del suo intervento. È infatti opinione dell'Esecutivo che sia necessario adeguarsi rapidamente agli orientamenti espressi in sede comunitaria sulle regole fondamentali del *part-time* al fine di attivare nuove opportunità di occupazione aggiuntiva rivolte soprattutto ad alcuni specifici segmenti del mercato del lavoro. Anche se non si è pervenuti ad uno specifico confronto con le parti sociali, è innegabile che la materia del lavoro a tempo parziale è stata ampiamente dibattuta, anche se non in modo del tutto esaustivo, considerato che, come ha ricordato il relatore, permangono ancora da parte del Governo dei ri-

tardi nell'applicazione integrale dell'articolo 13 della legge n. 196 del 1997.

Le aperture delineate nello schema di decreto legislativo in titolo e il conseguente snellimento delle procedure consentono, in prospettiva, una migliore utilizzazione dell'istituto del lavoro a tempo parziale: l'incidenza di esso sull'occupazione complessiva dovrebbe quindi allinearsi progressivamente alle più elevate percentuali che si registrano in altri paesi europei. Il provvedimento in titolo, inoltre, si colloca nell'ambito di una strategia globale sull'occupazione, tendente a coniugare flessibilità e solidarietà, per evitare la sterile alternativa tra *deregulation* senza principi da un lato e irrigidimento conservatore dall'altro. Il progetto di riordino del mercato del lavoro delineato dal Governo si articola attorno ad un modello di flessibilità regolata che annovera tra i suoi momenti qualificanti l'introduzione del lavoro interinale, la promozione, nei confronti dei lavoratori e delle imprese, di un più ampio ricorso ai rapporti di lavoro a tempo parziale e infine la riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, disposta con la delega conferita dalla legge n. 144 del 1999. L'attuazione di tale delega, peraltro, sarà presto oggetto di discussione da parte delle Commissioni lavoro della Camera e del Senato, in sede di espressione del previsto parere sugli schemi di decreto legislativo in corso di predisposizione. Entro la prossima settimana, infatti, verranno avviate le consultazioni con le parti sociali.

In conclusione, il sottosegretario Morese prende atto dei suggerimenti e delle proposte contenute nella relazione – con la quale egli concorda soprattutto per la parte relativa all'articolo 1 – e assicura che riferirà su di essi al Ministro del lavoro.

Il senatore LAURO si dichiara perplesso sulla possibilità di esprimere una valutazione meditata e approfondita sul provvedimento in titolo, stante l'imminente scadenza del termine del 20 gennaio, al quale ha fatto esplicito riferimento il Sottosegretario. Sarebbe preferibile, a suo parere, concentrare l'attenzione della Commissione sull'esame in sede referente del disegno di legge n. 4159, riguardante la pubblicazione dei bilanci sindacali. Si tratta di una materia che assume un rilievo ancora maggiore in relazione alle notizie apparse in questi giorni sulla stampa e relative alla intenzione, manifestata dalle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, di promuovere e comunque prendere parte ai comitati schierati per il no in occasione del voto per i *referendum* sui problemi sociali e del lavoro: un più diretto impegno sindacale in campo politico impone infatti con maggiore forza l'obbligo della trasparenza sui finanziamenti e sull'utilizzazione delle risorse disponibili, tema, tra l'altro, che investe ormai tutti i settori della vita associata, dalle società per azioni alla Chiesa cattolica.

Il PRESIDENTE ricorda al senatore Lauro che il disegno di legge n. 4159 è iscritto all'ordine del giorno delle sedute della Commissione convocate nella settimana corrente. È tuttora aperta la discussione generale

e, essendo scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, gli stessi sono stati trasmessi alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup>, per l'espressione dei pareri. L'esame, pertanto, procederà secondo le scadenze previste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

**292<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CARELLA*La seduta inizia alle ore 15,45.**Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.**IN SEDE REFERENTE***(4403) Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie**

(Esame e rinvio)

Il presidente CARELLA, relatore alla Commissione, illustra i contenuti del decreto-legge in titolo, che dispone lo slittamento dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 1998 – il cosiddetto sanitometro – dal 1° gennaio 2000 al 1° gennaio 2001. Nella valutazione del Governo tale slittamento si rende indispensabile a causa dei ritardi registrati nella definizione delle modalità attuative e degli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, con conseguente impossibilità di procedere alla sperimentazione del nuovo sistema nei tempi previsti. In considerazione del fatto che la fase sperimentale costituisce un passaggio essenziale per valutare l'impatto della nuova disciplina, il rinvio in oggetto appare effettivamente necessario.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione generale.

Il senatore TOMASSINI, dopo aver ricordato che in sede di esame del decreto legislativo n. 124 del 1998 Forza Italia ebbe modo di argomentare ampiamente la sua contrarietà all'introduzione di un sistema farraginoso e almeno in parte iniquo quale il sanitometro, esprime lo sconcerto della sua parte politica di fronte al presente decreto-legge, che se da un lato corrobora la fondatezza delle riserve a suo tempo espresse an-

che sulla concreta applicabilità del sistema, dall'altro non può non lasciare interdette anche le forze di opposizione in ordine al comportamento del Governo che sembra non tener conto dell'esigenza di agire secondo una precisa scala di priorità rapportata alle effettive disponibilità; né può essere dimenticato che la maggioranza assunse all'epoca un atteggiamento di totale chiusura nei confronti delle anche minime richieste di modifica avanzate dall'opposizione proprio al fine di rendere meno impervia l'applicazione del nuovo sistema. Il risultato di un simile atteggiamento – sul quale Forza Italia esprime una posizione di forte critica – non può che essere l'aggravio del ritardo del Paese in un settore di evidente delicatezza ed importanza.

Prende la parola la senatrice Carla CASTELLANI la quale, nel condividere le argomentazioni testé esposte dal senatore Tomassini, sottolinea come il rinvio di un anno richiesto dal Governo avvalori le perplessità a suo tempo espresse da Alleanza Nazionale – che peraltro s'impegnò vanamente nel tentativo di correggere le storture più evidenti – circa la fattibilità del sistema recato dal decreto legislativo n. 124. In proposito sembra auspicabile, come evidenziato dal senatore Tomassini, che il ministro Bindi tenga in maggior considerazione l'effettiva realtà operativa del sistema italiano in sede di elaborazione di riforme normative, le quali rischiano in caso contrario di rivelarsi inapplicabili, come purtroppo dimostrano anche le gravissime difficoltà attuative in cui versa la nuova legge sui trapianti.

Il senatore CAMPUS fa presente come il Governo definisca urgente e necessario il rinvio di un anno dell'applicazione del sanitometro senza tuttavia ritenere altrettanto urgente e necessario introdurre quelle modifiche al decreto n. 124 del 1998 che proprio il verificarsi degli ammessi ritardi sembrerebbero consigliare. In assenza di tali modifiche vi è il concreto rischio che la concessione del rinvio risulti sostanzialmente inutile, il che induce a giudicare come un atto di superficialità normativa da parte del Governo l'emanazione del decreto-legge nel testo in esame.

Il senatore DE ANNA ricorda che in Italia lo Stato fa fronte solo a 120-125.000 miliardi di spesa annua per il comparto della sanità, rispetto ad una spesa globale pari a circa 160-170.000 miliardi, restando a carico dei cittadini un onere ammontante a più di 40.000 miliardi all'anno: va peraltro considerato che la spesa globale in Italia è pari a circa l'8 per cento del PIL, un ammontare che nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea viene finanziato dallo Stato. In tale contesto il cosiddetto sanitometro rappresenta un sistema di contribuzione non solo macchinoso e complicato ma anche iniquo, giacché penalizza ingiustamente alcune categorie di cittadini. A tali critiche, già avanzate dal Gruppo di Forza Italia, si aggiungono quelle relative alle difficoltà applicative del meccanismo che proprio l'emanazione del decreto-legge in esame conferma senza ombra di dubbio. Sembra quindi auspicabile che, invece di chiedere inutili

rinvii del termine di applicazione, il Governo adotti l'unica decisione ragionevole: quella di modificare drasticamente il sistema previsto dal decreto legislativo n. 124 del 1998.

Concorda con il senatore De Anna il senatore BRUNI, a giudizio del quale non di mero ritardo nell'applicazione del sanitometro si deve parlare, quanto piuttosto di un completo fallimento del sistema, come peraltro era facilmente prevedibile già all'epoca dell'approvazione del decreto legislativo n. 124.

Prende la parola il senatore CAMERINI che rileva l'esigenza di inquadrare il decreto-legge in esame nel contesto più generale che vede, in tutte le società avanzate, il progressivo aumento della spesa per la sanità ed il tentativo di controllare tale incremento. Atteso che a tal fine il sistema dei *ticket* non può considerarsi soddisfacente, anche se in qualche misura contribuisce a rendere i cittadini consapevoli del costo delle prestazioni, è generalmente accettato che cardine principale di un sistema di partecipazione dei cittadini al costo debba essere costituito dall'equità, intesa come riferita alla complessiva capacità contributiva, tenendo cioè conto non soltanto del reddito ma anche del patrimonio e di taluni fattori correttivi, quale ad esempio l'entità del nucleo familiare. Ciò premesso, la richiesta di prorogare di un anno l'entrata in vigore del sistema del sanitometro, giustificata dal Governo con la riscontrata insufficienza del tempo assegnato alla fase di sperimentazione, appare del tutto ragionevole e legittima, e merita pertanto di essere accolta dal Parlamento.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo quindi in sede di replica il presidente Carella giudica comprensibili le argomentazioni addotte dai rappresentanti dell'opposizione in quanto coerenti alle riserve e critiche espresse in sede di discussione del decreto legislativo n. 124 del 1998; è tuttavia opportuno ricordare che in questa sede non si tratta del merito del sistema di contribuzione, ma semplicemente di consentire uno slittamento della sua entrata in vigore a causa dei ritardi verificatisi.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, in una breve replica, fa presente come la necessità della proroga non attenga tanto a problemi di competenza strettamente sanitaria, quanto piuttosto agli aspetti che coinvolgono la definizione e sperimentazione di adeguati criteri di capacità contributiva ai fini della partecipazione dei cittadini alla spesa per prestazioni sociali.

Il presidente CARELLA fissa per venerdì 14 gennaio 2000 alle ore 12 il termine per la presentazione degli emendamenti e rinvia quindi il seguito dell'esame.

- (68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme a tutela dell'embrione umano*
- (217) SALVATO. – *Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*
- (546) PEDRIZZI ed altri. – *Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*
- (742) LAVAGNINI. – *Norme a tutela dell'embrione umano*
- (743) LAVAGNINI. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (783) MAZZUCA. – *Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*
- (1154) BUCCIARELLI ed altri. – *Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*
- (1570) PERUZZOTTI ed altri. – *Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*
- (2067) TOMASSINI ed altri. – *Norme in materia di procreazione assistita*
- (2210) FOLLONI ed altri. – *Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*
- (2350) SERENA. – *Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*
- (2433) ASCIUTTI ed altri. – *Tutela degli embrioni*
- (2963) Lino DIANA ed altri. – *Fecondazione medicalmente assistita*
- (3276) SERENA. – *Norme per la procreazione medicalmente assistita*
- (3381) DI ORIO ed altri. – *Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*
- (3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - *Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*
- (4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri.
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 dicembre 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

Prende la parola il senatore DI ORIO il quale desidera inizialmente complimentarsi con il sottosegretario Bettoni Brandani per la conferma dell'incarico nella nuova compagine governativa ed inviare un augurio

di buon lavoro al senatore Lavagnini, già componente della Commissione, nominato Sottosegretario di Stato all'interno.

Il senatore Di Orio, intervenendo in qualità di Capogruppo dei Democratici di Sinistra e di cattolico, proveniente dal Movimento dei Cristiano Sociali, sottolinea quindi come la sua parte politica consideri le posizioni ispirate al pensiero cattolico come un importante contributo e arricchimento al dibattito, ma nello stesso tempo ritenga che su un tema quale la procreazione medicalmente assistita non debbano trovar spazio posizioni di schieramento politico o rigidamente ideologiche ma debbano piuttosto prevalere posizioni che rispondano alla coscienza dei singoli parlamentari e che siano ispirate da un'equilibrata mediazione tra conoscenze di carattere scientifico e valutazioni di ordine etico.

Dal momento che nel corso del dibattito è stato da taluno fatto riferimento, per sostenere ad esempio la contrarietà alla fecondazione eterologa, alla ideologia cattolica, è forse opportuno ricordare che la posizione della Chiesa cattolica in materia è contraria ad ogni forma di fecondazione medicalmente assistita, sia eterologa che omologa: basti al riguardo citare una fonte sicuramente autorevole quale l'Enciclopedia cattolica, nella quale si sostiene l'illiceità della fecondazione artificiale sulla base dell'argomentazione che in essa si ha la separazione oggettiva e reale di due elementi che la natura ha costituito in atto unico, l'atto coniugale. Né può sottacersi il fatto che la Chiesa si interroga anche sul problema dell'acquisizione del seme, distinguendo modalità consentite da altre invece moralmente vietate. Ribadita pertanto l'esigenza di un'approfondita conoscenza delle elaborazioni culturali, che una materia quale la fecondazione artificiale sollecita, il senatore Di Orio illustra la posizione in merito sostenuta dal Gruppo dei Democratici di Sinistra, lontana da appiattimenti riferiti a qualsiasi ortodossia e basata invece essenzialmente su una valutazione di ordine etico dei dati di conoscenza forniti dalla scienza.

La cronaca quasi quotidianamente testimonia una *deregulation* di fatto nel delicatissimo settore della manipolazione laboratoristica del materiale cellulare vivente che non può essere ulteriormente tollerata. Il problema, sotto il profilo giuridico, presenta elementi di incertezza e di sfida pur essendo già ora possibile un incontro tra le diverse culture sulle politiche di tutela della vita embrionale, ed in particolare su un più ampio riconoscimento dello statuto dell'embrione. In proposito le conoscenze scientifiche disponibili hanno aperto la questione della definibilità del pre-embrione, nozione peraltro ancora assai dibattuta sul piano scientifico ed oggetto di una vivace controversa etica, e che in questa fase appare troppo incerta e teleologicamente poco chiara perché possa trovare conferma all'interno della legislazione. In tale contesto culturale di riferimento, i punti fondamentali che la nuova legge dovrà contenere sono, a giudizio dei Democratici di Sinistra, i seguenti: il riconoscimento della valenza sociale delle problematiche di fertilità di coppia; la tutela dell'embrione umano, con il divieto di ogni ipotesi di attività di ricerca che preveda la manipolazione del materiale biologico umano con

finalità meramente dimostrative; il fondamento dell'accesso alla fecondazione medicalmente assistita sul diritto del nascituro ad una famiglia, intendendo per tale la comunione di vita del matrimonio o della convivenza stabile di un uomo e di una donna in età fertile; il riconoscimento dei requisiti tecnico-organizzativi e di personale delle strutture autorizzate e la salvaguardia del diritto del personale sanitario e ausiliario all'obiezione di coscienza; la previsione di un severo sistema sanzionatorio penale e amministrativo. Per quanto in particolare concerne il problema della fecondazione eterologa, il dibattito non può assumere riferimenti ideologico-partitici, ma esclusivamente etico-scientifici e deve confrontare la norma in via di approvazione con la legislazione dei Paesi dell'Unione europea, che di regola prevede l'utilizzo di gameti da donatore esterno alla coppia ad esempio in caso di rischio di malattie trasmissibili ereditarie o infettive o di infertilità assoluta della coppia genitoriale.

In conclusione il senatore Di Orio ribadisce l'assoluta apoliticità delle questioni evocate dal tema della fecondazione medicalmente assistita e rileva come la posizione sostenuta dalla sua parte politica in materia si caratterizzi per una notevole apertura sia rispetto alle coscienze individuali che al dialogo con le altre forze politiche.

In un breve intervento sull'ordine dei lavori, il senatore CAMERINI ritiene indispensabile lo svolgimento di alcune audizioni al fine di approfondire problematiche ancora aperte sotto il profilo scientifico, quale ad esempio quella dei rischi per la salute della donna nel caso di processi di procreazione medicalmente assistita ripetuti più di una volta.

Nel rispondere al senatore Camerini, il presidente CARELLA fa presente che nella seduta convocata per domani pomeriggio si prevede di concludere la discussione generale congiunta e di svolgere altresì le repliche: in tale sede la Commissione potrà anche prendere una decisione in ordine allo svolgimento delle audizioni richieste, questione sulla quale prima dell'inizio della discussione generale si erano registrate opinioni divergenti.

Rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla seduta di domani.

*La seduta termina alle ore 16,35.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA**  
**INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 14,40.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti gestori**  
**di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

78ª Seduta

*Presidenza del Presidente*  
Michele DE LUCA

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

Il Presidente dispone l'inversione della trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

**Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Il presidente Michele De Luca fa presente che l'esame dell'attività degli enti previdenziali, avviato il 23 novembre 1999 e condotto nel corso di diverse sedute, può oggi essere completato con la relazione sull'IPSEMA. Tale Istituto – ricorda il Presidente – ha trasmesso i dati aggiornati, richiesti dalla Commissione, il 7 dicembre 1999 e pertanto, anche per l'andamento dei lavori parlamentari prima della sospensione natalizia, il relatore, deputato Duilio, può riferire nella seduta odierna.

Prende quindi la parola il deputato Duilio che si sofferma su taluni dati significativi che emergono dall'analisi dell'attività dell'IPSEMA, istituto, come è noto, che provvede a indennizzare il lavoratore che abbia subito una riduzione della capacità di lavoro, in seguito a infortunio o a malattia professionale, nell'ambito del settore marittimo. La gestione economico-finanziaria denuncia una dinamica positiva solo che si consideri come dal disavanzo di competenza di 100 milioni nel 1994 si passi a un avanzo di 59 miliardi nel 1998, esercizio che registra anche un saldo positivo di 5 miliardi per quanto attiene alla cassa a fronte del disavanzo di 19 miliardi del 1994. Si tratta di dati particolarmente positivi tanto che – rileva il deputato Duilio – potrebbero essere oggetto di ulteriore approfondimento.

Segnalato quindi come la gestione immobiliare presenti un andamento meno favorevole, con una redditività netta assai ridotta (1,2 per

cento nel 1998) e spese di gestione molto elevate, il relatore rileva altresì che l'indice di costo amministrativo mostra un rilevante aumento passando dal 34,4 per cento nel 1997 al 44,7 per cento nel 1998. La sostanziale coincidenza fra organico e personale in servizio e una diminuzione del personale caratterizzano lo specifico settore di gestione, mentre il periodo medio di liquidazione delle prestazioni si attesta su accettabili valori medi. Il coefficiente di copertura delle entrate rispetto alle spese – osserva in conclusione il deputato Duilio – induce a formulare una valutazione positiva e non fa temere problemi per il futuro dell'Istituto.

Il senatore Agostini rileva che una certa contraddittorietà dei dati forniti dalla relazione testè svolta suggerisce, per il futuro, un approfondimento dal punto di vista contabile perché sia conseguita maggiore chiarezza degli elementi di valutazione.

Il deputato Duilio ritiene che si potrebbe procedere ad un'analisi più penetrante qualora non si dovesse registrare, nel prossimo esercizio, un *trend* costante, ma, al contrario, si verificassero ulteriori, forti variazioni che renderebbero approssimative le previsioni di gestione.

Ringraziato il deputato Duilio, il Presidente dispone che la relazione sull'IPSEMA sia pubblicata in allegato al Resoconto sommario della seduta (*Allegato 1*).

Il Presidente avverte che, concluso con la relazione odierna l'esame dell'attività dei singoli enti di previdenza, predisporrà, utilizzando il lavoro svolto dai diversi relatori, la relazione generale conclusiva sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, da sottoporre alla valutazione della Commissione.

**Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa**

Il Presidente ricorda che nella discussione sulla proposta di relazione in tema di ricongiunzione e di totalizzazione delle posizioni contributive, avviata con l'illustrazione del documento nella seduta del 30 novembre 1999, sono intervenuti i deputati Gasperoni e Michielon e il senatore Pastore. Al testo presentato sono state apportate talune modifiche proposte nel corso della discussione.

Il deputato Duilio, dichiarato di apprezzare il testo della relazione che rispecchia in modo integrale il lavoro condotto e offre un importante contributo alla discussione che si sta svolgendo nella XI Commissione permanente della Camera dei deputati, fa tuttavia presente che dovrebbero evitarsi anticipazioni giornalistiche sul contenuto del documento in modo da garantire che l'esito del lavoro segua e non preceda la formalizzazione della relazione.

Il Presidente fa osservare al deputato Duilio che le notizie apparse sulla stampa si riferiscono allo schema di relazione che, presentato nella

seduta del 30 novembre 1999 e pubblicato in allegato al Resoconto sommario, costituisce la proposta del relatore sulla quale la Commissione sviluppa il confronto prima di approvare il testo della relazione che peraltro, considerato l'andamento del dibattito sul documento, potrebbe avvenire nella seduta già convocata per domani.

Il Presidente toglie infine la seduta.

*La seduta termina alle ore 14,40.*

ALLEGATO 1

**Relazione del deputato Duilio**

su

**Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)**

Come risulta dalla tavola 1, l'Ente provvede alla copertura delle prestazioni volte ad indennizzare il lavoratore in relazione ad una riduzione della capacità di lavoro in seguito ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali, nell'ambito del settore marittimo, prestazioni che sono riconducibili alle rendite per inabilità permanente, ai superstiti e alle indennità di inabilità temporanea.

**Sezione I – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni istituzionali**

Con riferimento alla gestione delle entrate e delle uscite complessive, l'Ente, come si osserva nella tavola 2, presenta, nel periodo considerato, un saldo che da un disavanzo di competenza, nel 1994, di 100 milioni passa ad un avanzo, nel 1998, di 59 miliardi, mentre la gestione di cassa passa da un disavanzo di 19 miliardi, nel 1994, ad un avanzo di 5 miliardi nel 1998.

Per quanto riguarda la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni (tavola 3), nel periodo 1994-1997, si evidenzia un peggioramento del saldo, con un coefficiente di copertura che passa dallo 0,82 nel 1994 allo 0,72 nel 1997. Nel 1998 la situazione migliora a causa dell'aumento delle entrate contributive, a fronte del quale la spesa per prestazioni si mantiene sui medesimi livelli del 1997. Il coefficiente di copertura registra, pertanto, un aumento, attestandosi, nel 1998, allo 0,86.

**Sezione II – Gestione immobiliare e mobiliare**

Nella tavola 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Con riguardo ai livelli di redditività, il rendimento lordo, calcolato sul valore di bilancio, passa dal 6,7% nel 1997 al 7,5% nel 1998; in termini netti, la redditività assume valori prossimi all'unità, passando dall'1% del 1997 all'1,2% nel 1998.

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'Ente risulta infatti particolarmente gravosa la gestione del patrimonio immobiliare, con spese di gestione che incidono per l'83,8% sulle entrate.

L'Ente possiede valori di natura mobiliare che sostanzialmente sono formati da titoli di Stato e da obbligazioni bancarie.

### **Sezione III – Situazione patrimoniale-Riserve**

Nella tavola 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, con particolare attenzione alla formazione delle riserve obbligatorie.

L'avanzo economico presenta un trend decrescente nel periodo esaminato (1994-1998) fino ad annullarsi nel 1998.

L'entità del patrimonio netto, si colloca, nel 1998, a 286 miliardi, a fronte dei 306 del 1997. La consistenza delle riserve obbligatorie risulta, nel 1998, di 214 miliardi.

### **Sezione IV – Efficienza dell'Ente**

Nelle tavole 10-14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali. Nel 1998 l'indice di costo amministrativo registra un consistente aumento, passando dal 34,4% nel 1997 al 44,7% nel 1998. Ciò si spiega sostanzialmente con l'aumento delle spese di gestione, nell'ambito delle quali la voce più dinamica di spesa è rappresentata dall'acquisto di beni di consumo e servizi, in quanto la spesa per prestazioni si mantiene, nel 1998, pressochè stabile rispetto al 1997.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), su un organico di 282 unità operano effettivamente 250 unità nel 1998, con un indice di occupazione pari a 0,89 (nel 1997 era di 0,94).

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, si colloca, nel 1998, al 29, rispetto al 27,5 nel 1997; l'aumento è riconducibile alla diminuzione del personale in servizio.

Il periodo medio di liquidazione delle prestazioni di invalidità è di 90 giorni (127 nel 1997), mentre il periodo medio di liquidazione dei trattamenti temporanei è pari a 32 giorni (invariato rispetto al 1997).

**Osservazioni conclusive**

Con riferimento alla gestione entrate contributive –spesa per prestazioni, l'Ente presenta un rapporto demografico numero assicurati/numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa pari a 0,86 nel 1998.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici e al quadro normativo-istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), l'Ente si configura ancora con una gestione dinamica, caratterizzata da un numero elevato di nuovi iscritti, superiore alle nuove prestazioni di pensioni nell'anno. Tutto questo comporterà la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo con relativo impoverimento della base assicurativa piuttosto lentamente nel tempo.

Si auspica, di conseguenza, il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge**  
**23 dicembre 1996, n. 662**

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

*Presidenza del Presidente*  
Salvatore BIASCO

*La seduta inizia alle ore 20,15.*

**Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili - Relatore: Salvatore Biasco**  
(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame prevede l'attivazione di procedure telematiche per l'adempimento delle formalità relative ai diritti sugli immobili (registrazione, trascrizione, iscrizione ed annotazione di volture catastali), ed armonizza le modalità di pagamento e di autoliquidazione dei tributi interessati (imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e degli altri tributi e diritti collegati).

Con esso viene attuata la delega prevista dall'articolo 3, comma 134, lettera g) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che, per semplificare ed unificare tutte le operazioni sugli immobili, prevede l'emanazione di uno o più decreti legislativi per disciplinare l'utilizzo di procedure telematiche per gli adempimenti e per il pagamento e l'autoliquidazione dei relativi tributi. Lo schema interviene a modificare il decreto legislativo n. 463 del 1997, che già contiene semplificazioni in materia di versamenti unitari per i tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro.

Passando alle singole disposizioni, l'articolo 1 del decreto introduce un articolo 3-bis nel decreto n. 463/1997. Il primo comma stabilisce che per le formalità relative agli immobili si provvede, a decorrere dal 30

giugno del 2000, mediante procedura telematica e che, con decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia, sarà stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a determinati soggetti, aree geografiche e tipologie di atti, nonché l'attivazione di un codice unico immobiliare.

I successivi commi 2 e 3 prevedono il modello unico informatico da utilizzare per l'adempimento delle formalità in via telematica e con il quale dovrà essere presentata anche la relativa documentazione. Il modello presuppone il previo pagamento dei tributi dovuti, in autoliquidazione da parte degli stessi pubblici ufficiali che richiedono le registrazioni. In caso di irregolare funzionamento del collegamento è prevista la presentazione del modello su supporto magnetico.

Lo schema di decreto semplifica anche le procedure di controllo sulle autoliquidazioni (articolo 3-ter) che devono avvenire entro 30 giorni dalla presentazione del modello telematico. Anche le notifiche degli eventuali avvisi di accertamento della maggiore imposta, di interessi e sanzioni dovuti possono essere effettuati dagli uffici in via telematica. I relativi pagamenti devono essere effettuati entro 15 giorni. Per i notai è prevista la possibilità di compensare imposte versate in misura maggiore del dovuto con altri pagamenti relativi ad atti posteriori diversi. Gli uffici potranno comminare ai notai che liquidano l'imposta in misura inferiore al dovuto, con dolo o colpa grave, misure disciplinari.

Viene poi introdotto l'articolo 3-quater per chiarire la natura di imposta principale dell'imposta di registro versata dal pubblico ufficiale ad integrazione di quanto versato in autoliquidazione, in modo, fra l'altro, di mantenere la responsabilità del pubblico ufficiale sulla maggiore imposta dovuta.

Come previsto dalla delega, con l'articolo 3-quinquies, viene anche modificata la procedura relativa all'imposta di bollo. Questa sarà pagata in misura forfettaria sugli atti telematici, unitamente agli altri tributi, in misura pari a lire 320.000. Nella relazione tecnica viene chiarito che questo importo garantisce le stesse entrate che si sarebbero avute con la precedente disciplina.

Vengono, infine, previsti (articolo 3-sexies) un regolamento ed un decreto del Ministro delle finanze per le disposizioni di attuazione necessarie in materia di imposta di registro, ipotecaria e catastale, incremento di valore degli immobili, di bollo e per l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche per la trasmissione dei dati.

Propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole sul provvedimento in titolo, non ritenendo necessarie ulteriori osservazioni o considerazioni.

Il senatore Renato ALBERTINI (*Misto-comp. Comunista*) rileva come la relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame assicuri che il provvedimento stesso non determina variazioni del gettito delle imposte interessate dalla riforma, ed in particolare dell'imposta di

bollo. Tuttavia, l'aver previsto un importo fisso, determinato in base alla media dell'imposta prima calcolata in base alle dimensioni di ciascun atto, espone ai noti inconvenienti che derivano dall'uso indiscriminato delle medie statistiche. Ritiene quindi che il parere della Commissione debba sollecitare una clausola di salvaguardia nei confronti degli atti che sinora sono stati sottoposti ad un'imposizione assai meno rilevante di quella che risulterebbe dall'applicazione di una quota fissa.

Il senatore Andrea PASTORE (*Forza Italia*) non è in linea di principio contrario ad un provvedimento che intende agevolare l'uso delle procedure informatiche, ma non può non rilevare alcune notevoli perplessità, cui il provvedimento stesso dà luogo. Esso risulta per un verso insufficiente, e per l'altro farraginoso. Infatti il trasferimento delle procedure di registrazione e di trascrizione dai supporti cartacei a quelli telematici dovrebbe comprendere anche il trasferimento sugli stessi supporti del titolo in base al quale tali operazioni vengono effettuate. Il titolo originario resta invece un titolo cartaceo, e non si vede come l'ufficio del registro e la conservatoria dei registri immobiliari possano accettare per via telematica richieste che, per essere evase, presuppongono necessariamente l'accertamento dell'esistenza del titolo cartaceo. Si tratta di una difficoltà che non riguarda esclusivamente i notai, ma tutti i soggetti che richiedono trascrizioni e registrazioni: è noto difatti che tali adempimenti possono essere chiesti anche in riferimento, per esempio, ad atti di citazione in giudizio ed a pignoramenti immobiliari.

Il trasferimento delle procedure dal sistema cartaceo a quello telematico presupporrebbe inoltre, per la sua reale efficacia, che sia possibile effettuare per via telematica anche il pagamento delle imposte connesse, o quanto meno l'inoltro della prova dell'avvenuto pagamento. La mancata previsione di questa possibilità vanifica di fatto gli sforzi compiuti per tentare di informatizzare le altre procedure.

Altro effetto negativo del provvedimento in esame è quello della necessità di corrispondere l'imposta – che nel sistema vigente poteva essere versata successivamente alla richiesta della formalità cui essa è riferita – contestualmente alla formalità stessa. Ciò può creare serie difficoltà in tutti quei casi nei quali la formalità deve essere eseguita con urgenza, come avviene nel caso di trascrizioni di trasferimenti di immobili, ove vi sia il timore che il ritardo nella trascrizione possa pregiudicare i diritti degli acquirenti. Ritiene comunque illegittimo ed inammissibile che l'esercizio di un diritto di primario rilievo, quale è quello di richiedere la trascrizione a tutela delle proprie ragioni, sia subordinato al pagamento di un'imposta: questa soluzione normativa appare inoltre viziata da eccesso di delega.

Rileva infine le incongruenze di merito che risultano dal sistema adoprato per il calcolo dell'imposta media di bollo, ai fini della sua trasformazione in tassa fissa, pari a 320 mila lire. L'esperienza della professione notarile porta a ritenere che l'imposta media sia notevolmente più bassa. Il numero medio di pagine delle quali è composto ciascun at-

to è inferiore a dieci, contrariamente a quanto stima il Governo; quasi mai alla registrazione sono presentate due copie; quasi mai gli atti comprendono due o più procure, e le planimetrie allegate, quanto esistono, sono tassate per un importo assai inferiore rispetto a quello indicato dal Governo. Del tutto ridicola e inaccettabile appare poi la motivazione espressa dal Governo nell'arrotondare, «per prudenza», come si legge nella relazione, a 100 mila lire un importo che il Governo stesso riconosce non essere mediamente superiore alle 60 mila lire.

Propone pertanto che, al pari delle imposte di registro e di trascrizione, anche l'imposta di bollo possa essere autoliquidata dal contribuente che chiede la formalità. Il relativo calcolo risulta infatti assai più agevole del calcolo degli altri tributi.

Il deputato Salvatore Biasco, *Presidente e relatore*, si domanda come possano essere formulate specifiche indicazioni al Governo su questa materia, anche tenendo conto del fatto che lo schema di decreto in esame, nella logica della semplificazione prevista anche dalla legge di delega, tende a tassare la formalità richiesta in quanto tale, e non attraverso l'antiquato sistema dell'imposta che cresce in base al numero delle pagine dell'atto.

Il senatore Antonio D'ALÌ (*Forza Italia*) si dichiara favorevole alle osservazioni e alla proposta del collega Pastore, e propone che la Commissione segnali al Governo l'opportunità che il nuovo provvedimento non determini un aumento della pressione tributaria.

Dopo un intervento del deputato Gaetano RABBITO (*Dem. Sin.-l'Ulivo*), il senatore Helga THALER AUSSERHOFER (*Misto*) sottolinea che, nei comuni ove vige il sistema dell'intavolazione nei libri fondiari, l'utilizzo del sistema telematico rappresenta un notevole aggravio degli adempimenti richiesti per le formalità di trasferimento dei beni immobili, mentre la legge di delega prevedeva la semplificazione delle procedure. Propone pertanto che il parere che la Commissione si appresta a rendere indichi la necessità di rendere facoltativo, e non obbligatorio, l'inoltro per via telematica delle pratiche relative a quei comuni.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, riformula quindi la propria proposta di parere nel senso di ricomprendervi le osservazioni sinora emerse dal dibattito.

Il senatore Antonio D'ALÌ (*Forza Italia*) sottolinea che il Governo non sembra intenzionato ad adottare provvedimenti attuativi del potere di delega (prossimo alla scadenza) relativo a varie questioni che riguardano la «double income tax». Sia che si tratti di trascuratezza, sia che tale omissione mascheri una scelta politica precisa, tale comportamento deve considerarsi in ogni caso assai censurabile: è necessario che la Commissione formuli un fermo richiamo al Governo affinché esso, nei pochi

giorni nei quali ciò è ancora possibile, dia attuazione alla delega richiamata.

Dopo che il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, ha ritenuto – concordando la Commissione – di poter accogliere nel testo del parere anche l’osservazione formulata dal senatore D’Alì, il senatore Massimo BONAVITA (*Dem. Sin.-l’Ulivo*) e il senatore Antonio D’ALÌ (*Forza Italia*) preannunciano voto favorevole.

La Commissione approva quindi, all’unanimità dei presenti, la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso dell’esame, autorizzando il Presidente, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del regolamento della Camera, al coordinamento formale del testo, che sarà pubblicato in allegato ai resoconti di seduta.

Il deputato Salvatore BIASCO, *Presidente e relatore*, dichiara quindi concluso l’esame in titolo.

*La seduta termina alle ore 21,30.*

ALLEGATO 1

**PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE***(come riformulato nel corso dell'esame)*

La Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernenti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione e voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Con le seguenti osservazioni:

1. La Commissione ritiene tuttavia preferibile, alla forfettizzazione dell'imposta di bollo, il versamento della stessa mediante autoliquidazione, analogamente a quanto previsto per gli altri tributi dovuti, al fine di evitare che si determini un aggravio di imposta per gli atti originariamente tassati in misura più limitata.

Il Governo valuti in ogni caso se rivedere la stima dell'imposizione forfettaria che sembra determinata per eccesso.

2. La Commissione ritiene che la richiesta di trascrizione non debba essere condizionata al pagamento delle imposte dovute, affinché il contribuente non sia costretto ad anticipare di fatto i termini previsti dalla normativa vigente per i relativi adempimenti.

3. La Commissione ritiene che una effettiva semplificazione richieda che anche la trasmissione del titolo, oltre che la prova del pagamento dell'imposta, avvengano per via telematica.

4. La Commissione richiama l'attenzione del Governo sul fatto che le procedure telematiche possano costituire una complicazione, anziché una semplificazione, nei comuni ove vige il sistema del libro fondiario, di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499. Ritiene quindi che l'utilizzo del modello unico telematico debba essere facoltativo.

5. La Commissione invita il Governo a inserire nel prossimo provvedimento legislativo le disposizioni attuative della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, che ha modificato la legge delega relativa all'introduzione della cosiddetta «dual income tax», al fine di introdurre la possibilità di applicare la relativa disciplina. Tale modifica faceva riferimento: a) a un moltiplicatore del

capitale investito per i soggetti Irpeg; *b*) all'intero patrimonio netto delle imprese individuali e delle società di persone.

Tali innovazioni, pertanto, dovrebbero essere inserite come decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 466 del 1997, da emanare, ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della stessa legge n. 662 del 1996, entro il 20 gennaio 2000.

La Commissione, in considerazione della rilevanza che riveste l'attuazione dei nuovi criteri direttivi in materia di DIT, al fine di incentivare ulteriormente l'ammodernamento del sistema produttivo italiano e la sua capitalizzazione, invita il Governo a valutare l'opportunità di inserire nel decreto legislativo in esame le disposizioni di attuazione delle suddette novità riguardanti la DIT, prevedendo, in particolare:

*a*) che la variazione in aumento del capitale investito, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, sia moltiplicata per un coefficiente ritenuto congruo al fine di incentivare la capitalizzazione delle società e degli enti commerciali;

*b*) che le imprese individuali e le società di persone applichino le disposizioni in materia di DIT all'intero patrimonio risultante in bilancio, escluso l'utile di esercizio;

*c*) ogni ulteriore norma di coordinamento.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa**  
**ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 13,15 alle ore 13,30.

**SEDE PLENARIA**

*Presidenza del Presidente*  
Vincenzo CERULLI IRELLI

*La seduta inizia alle ore 13,30.*

**Pubblicità dei lavori**

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

**Comunicazioni del Presidente**

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che con lettera è stata richiesta al Presidente della Camera l'autorizzazione a svolgere in data 25 gennaio 2000 presso la sala del Mappamondo la II Conferenza sullo stato di attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59. La Conferenza intende fornire l'occasione per un bilancio sullo stato di attuazione del decentramento amministrativo da parte dei diversi soggetti istituzionali (Governo, regioni, province, comuni) coinvolti nel processo di riforma.

Infine, ricordando che il deputato Luciano Caveri, vicepresidente della Commissione, è stato nominato Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari regionali, informa che si procederà all'elezione del nuovo vicepresidente nel momento in cui sarà ricostituito il *plenum* della Commissione.

La Commissione prende atto.

**Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con indirizzi)

La Commissione prosegue l'esame rinviato da ultimo il 16 dicembre 1999.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha espresso il parere sugli emendamenti presentati alla proposta di parere (vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 16 dicembre 1999) e che sono stati ritirati gli emendamenti Magnalbò 4, Magnalbò 5, Magnalbò 13 e Magnalbò 14.

La Commissione approva gli emendamenti Magnalbò 1, Magnalbò 6, Magnalbò 7 e Magnalbò 8. Respinge quindi gli emendamenti Magnalbò 11, Magnalbò 12 e Magnalbò 15.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, ricorda di aver proposto, nella precedente seduta, la riformulazione dell'emendamento Magnalbò 2 nel senso di sostituire al punto a3) della proposta di parere le parole «con particolare riguardo» con la parola «prioritariamente».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Magnalbò 2 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, ricorda di aver proposto, nella precedente seduta, la riformulazione dell'emendamento Magnalbò 3 nel senso di aggiungere al punto a3) della proposta di parere prima della parola «enti» le parole «o da soggetti incaricati».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Magnalbò 3 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, ricorda di aver proposto, nella precedente seduta, la riformulazione dell'emendamento Magnalbò 10 nel senso di sostituire al punto b4) della proposta di parere le parole «nell'area dell'obiettivo 1» con le parole «nelle aree depresse preferibilmente dell'obiettivo 1».

Concorde il presentatore, la Commissione approva l'emendamento Magnalbò 10 nel testo riformulato dal relatore.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, propone – relativamente all'emendamento Magnalbò 9 – di inserire nella proposta di parere dopo il punto b1) il seguente punto: «Dopo la lettera b), aggiungere la seguente lettera c): "Dopo il comma 2 inserire il seguente: 'La società Sviluppo Italia e le società operative eventualmente costituite operano nell'attività di consulenza nel mercato alla pari con altri soggetti privati che svolgono analoghe funzioni' IP'»».

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) si dichiara contrario alla riformulazione dell'emendamento 9 di cui è primo firmatario. Reputa infatti inopportuno limitare all'attività di consulenza la concorrenza di Sviluppo Italia con altri soggetti privati.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, fa notare che l'attività di consulenza di Sviluppo Italia è una tipica attività di mercato a differenza delle altre attività svolte dalla società che si inquadrano nella funzione pubblica che la società medesima è chiamata a svolgere. Mentre l'attività di sostegno agli enti locali non è attività di mercato ma è attività che rientra nella missione pubblica della società, l'attività di consulenza rappresenta l'unico esempio di attività che deve essere svolta alla pari con altri soggetti privati dotati di analoghe funzioni.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) insiste perchè sia recepito l'emendamento nel testo presentato: in tal modo si inserirebbe nel provvedimento una formulazione ampia che lascerebbe comunque salve le normative specifiche attualmente vigenti o che in futuro potrebbero essere adottate.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) dichiara di condividere le considerazioni del senatore Coviello. Ricordando che la società Sviluppo Italia è chiamata a perseguire una finalità pubblica, osserva che l'emendamento Magnalbò 9 altera tale impostazione prevedendo che la società Sviluppo Italia possa operare alla pari con altri soggetti privati.

Dichiara infine di non condividere le osservazioni da ultimo formulate dal senatore Magnalbò ritenendo che il Parlamento è chiamato ad emanare norme che possono stimolare situazioni future ma contemprarle. Nel momento in cui la situazione di fatto si modifica, il Parlamento provvederà a modificare anche la relativa normativa.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, osserva che Sviluppo Italia è chiamata ad esercitare compiti pubblici per i quali utilizza una serie di risorse finanziarie a tale scopo stanziata. La società è inoltre chiamata a svolgere attività di consulenza che è tipica attività concorrenziale. Constata che attraverso l'emendamento Magnalbò 9 si intende evi-

tare che la società Sviluppo Italia, chiamata a perseguire un'attività pubblica, possa utilizzare posizioni preferenziali anche in attività tipicamente concorrenziali come l'attività di consulenza. A tal proposito osserva che solo laddove ci sono attività spendibili sul mercato ci può essere concorrenza e competizione. Non può invece prevedersi concorrenza per lo svolgimento di attività con le quali si persegue una finalità pubblica.

Il deputato Paolo PALMA (PD-U) rileva che le considerazioni del senatore Magnalbò vanificano la funzione istituzionale della società Sviluppo Italia.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, ribadendo quanto rilevato dal Presidente, fa notare che, al fine di evitare concorrenza sleale, è necessario prevedere la concorrenza della società Sviluppo Italia con altri soggetti privati, ma limitatamente all'attività di consulenza che è tipica attività di mercato. Per le altre attività svolte dalla società, quale quella di attrazione degli investimenti, si può parlare di attività svolte in regime di affidamento in concessione e non in regime di mercato.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, avanza l'ipotesi di riformulare l'emendamento Magnalbò 9 nel senso di prevedere che la società Sviluppo Italia e le società operative eventualmente costituite, operino nel mercato alla pari con soggetti privati, nelle attività per le quali è possibile una concorrenza con soggetti privati e compatibilmente con i loro fini istituzionali.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, ritiene che la formulazione del Presidente sia difficilmente traducibile in una disposizione normativa.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO (DS) propone di inserire nel parere un indirizzo al Governo che recepisca l'ipotesi prospettata dal Presidente.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, propone di mantenere nel parere il testo inizialmente proposto.

La Commissione respinge l'emendamento Magnalbò 9 e approva la proposta del relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) dichiara la propria insoddisfazione per la sostanziale – a suo avviso – reiezione del proprio emendamento, che inciderà sul voto finale, come si riserva di dichiarare.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, sulla base delle osservazioni formulate nella precedente seduta, propone di sostituire il punto b2) della proposta di parere con il seguente: «alla lettera c) le parole «o indirettamente» sono soppresse; sostituire la parola «più» con la parola

«due»; dopo le parole «contabilità separata» aggiungere le seguenti: «ferma restando la distinzione funzionale dei due servizi, servizio allo sviluppo e servizio finanziario»; infine, dopo le parole «valore di libro» si aggiungono le parole «semprechè non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato».

La Commissione approva la proposta di modifica del punto b2) formulata dal relatore.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, sulla base delle osservazioni formulate nella precedente seduta, propone di sostituire i punti b5) e b6) della proposta di parere con i seguenti: b5) – nel punto 1) aggiungere alla fine dell'attuale primo comma le parole seguenti: «Entro il 15 aprile 2000 la società di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi del comma quarto dell'articolo 1, il cui schema è rimesso al Presidente del Consiglio; questi comunica programma e schema di riordino societario alle Camere»;

b6) – aggiungere il punto 1-bis), come nuovo comma 3bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 1999: «3-bis – Prima dell'assegnazione di nuovi fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma precedente, e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la società di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio ed alle competenti Commissioni delle Camere».

La Commissione approva la proposta di modifica dei punti b5) e b6) formulata dal relatore.

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Presidente nella precedente seduta, propone di eliminare al punto a5) della proposta di parere l'espressione «come impresa di servizi per lo sviluppo e di servizi finanziari», nonchè di aggiungere i seguenti punti b8) e b9):

b8) provveda il Governo a chiarire la portata applicativa della norma di cui all'articolo 4, comma 2, in ordine alle esenzioni fiscali relative alle operazioni poste in essere da Sviluppo Italia spa in attuazione del decreto. Tra queste appare opportuno inserire le operazioni societarie deliberate dagli organi di Sviluppo Italia ed eseguite dalla stessa società *holding* ovvero da società da essa direttamente e/o indirettamente controllate;

b9) valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel decreto una deroga alla normativa in materia finanziaria che fa obbligo agli intermediari finanziari di svolgere esclusivamente attività finanziarie secondo l'articolo 106 del Testo Unico bancario che espressamente fa salve le riserve previste dalla legge. Sviluppo Italia, infatti, se verrà riorganizzata secondo le disposizioni del decreto correttivo in un'unica società, dovrà

necessariamente esercitare direttamente o tramite società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, sia le attività finanziarie, sia le altre comprese nella sua missione.

La Commissione approva le proposte formulate dal relatore.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, ricordando che l'accorpamento nella società Sviluppo Italia della Ribs S.p.a. comporta un forte coinvolgimento della società medesima nel settore agroalimentare, propone di inserire nelle premesse della proposta di parere il seguente punto: «tenuto conto del forte coinvolgimento di Sviluppo Italia nel settore agro-alimentare, anche attraverso l'accorpamento nella società della Ribs spa operante in misura rilevante attraverso aiuti di Stato, occorre che nell'ambito di Sviluppo Italia il settore abbia propria ed adeguata connotazione organizzativa all'interno dei due servizi funzionali e che il Governo attraverso le sue direttive, e gli amministratori della società, per la loro competenza gestionale, vi dedichino particolare attenzione, sviluppando al massimo la professionalità e la specializzazione che esso produce come uno dei pochi settori nel quale gli aiuti sono ancora consentiti».

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI), *relatore*, dichiara di condividere la proposta del Presidente. Reputa altresì opportuno prevedere anche nel testo del provvedimento il riferimento al settore agricolo e agroalimentare. Propone pertanto di aggiungere al punto b2) della proposta di parere la seguente espressione: «e dopo le parole "specificità di settore" aggiungere le seguenti "con particolare riguardo a quello agricolo e agroalimentare"».

La Commissione approva le proposte formulate rispettivamente dal Presidente e dal relatore.

Il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, ribadisce la propria insoddisfazione per la reiezione dell'emendamento Magnalbò 9. La formulazione generica dell'emendamento lasciava comunque salvo il rinvio a normative specifiche che limitino o possano in futuro limitare la concorrenza tra la società Sviluppo Italia e le altre società eventualmente costituite e altri soggetti privati che svolgono analoghe funzioni. La limitazione alla sola attività di consulenza del regime di concorrenza, come previsto nella formulazione approvata, è da ritenere in contrasto con la *ratio* dell'emendamento. Per tale motivo preannuncia il voto contrario del gruppo di Alleanza Nazionale sul parere nel suo complesso.

Il deputato Nuccio CARRARA (AN) conferma le sue forti perplessità sul provvedimento presentato dal Governo. Ritiene che il riconoscimento alla società Sviluppo Italia di poteri di intervento oltre che di poteri di

coordinamento, vanifica il progetto iniziale sulla base del quale è stata istituita la società. Relativamente alla funzione di attrazione di investimenti, fa notare che occorre chiarire il soggetto per conto del quale tale funzione viene svolta. Se il compito di attrazione di investimenti è esercitato per conto di amministrazioni pubbliche, la società Sviluppo Italia svolge attività di supporto alle amministrazioni medesime. In tal modo si altera la *ratio* del processo di decentramento amministrativo sottraendosi responsabilità agli enti locali che dovrebbero essere direttamente coinvolti nelle attività di attrazione di investimenti. Ribadisce pertanto il voto contrario del gruppo di Alleanza Nazionale sul parere nel suo complesso.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro), intervenendo in sede di dichiarazione di voto finale, fa notare che nel decreto correttivo trasmesso dal Governo sono stati recepiti alcuni rilievi formulati nel corso del dibattito parlamentare sul decreto originale. Dichiarava di condividere le osservazioni del deputato Carrara, ritenendo che il provvedimento in esame mira a reintrodurre per le aree depresse una istituzione analoga alla Cassa per il Mezzogiorno.

Fa notare che in tal modo si vanifica l'autonomia regionale delle regioni caratterizzate dalla presenza di aree depresse: reputa opportuno valorizzare le capacità di programmazione e di gestione anche di quelle regioni. A tal proposito fa notare che attraverso il riordino della pubblica amministrazione previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 è stata favorita una impostazione meramente centralistica con pregiudizio di una maggiore responsabilizzazione dei centri decisionali regionali. Preannunzia pertanto voto contrario sul parere nel suo complesso.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS) preannunzia voto favorevole sul parere nel suo complesso.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere quale risulta dagli emendamenti approvati e dalle riformulazioni accolte.

La Commissione approva (*vedi allegato 1*).

*La seduta termina alle ore 14,30.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia» ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59**

### PARERE APPROVATO

La Commissione,

1. esaminato lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri concernente «Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 recante il riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società 'Sviluppo Italia'», e trasmesso alla Presidenza della Commissione il 30 novembre 1999, perchè fosse espresso il parere richiesto dall'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

2. esaminate le direttive del Presidente del Consiglio dirette a Sviluppo Italia S.p.A.;

3. considerato che col predetto decreto il Governo esercita la delega concessa ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) della precisata legge, riguardante il riordino degli enti pubblici nazionali e delle società, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, operanti nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

4. verificata la conformità ai principi e criteri direttivi riferiti all'esercizio della predetta delega da parte del Governo, come formulati nell'articolo 14 della stessa legge n. 59 del 1997, ed agli indirizzi parlamentari ripetutamente e recentemente espressi dalle Camere sulla materia, in particolare con la risoluzione delle Commissioni V e X del Senato, approvata l'8 aprile 1998 e con le risoluzioni, conformemente approvate da Camera e Senato, a riguardo del DPEF 2000/2003, e tenuto conto degli orientamenti manifestati dal Governo nel confronto con le parti sociali svolto in relazione al rilancio degli strumenti per lo sviluppo produttivo del Mezzogiorno e rilevato che il quadro di riferimento economico, non sufficiente a far registrare ancora una decisa ripresa dello sviluppo, produttivo ed occupazionale ed alla sua estensione nel Mezzogiorno e nelle altre aree depresse, richiede un potenziamento e rinnovo degli strumenti di intervento, in risposta a lentezze, disfunzioni e carenze che tuttora si registrano;

5. rilevato che, poichè sussistono difficoltà a convogliare una massa consistente di investimenti produttivi verso il Mezzogiorno, sono diventate non più procrastinabili azioni del Governo attraverso le quali, riordinandosi ed accorpendosi normative, funzioni e strutture, si addiven-ga alla rapida formazione di un nuovo e più efficiente sistema di promo-zione imprenditoriale e che esso, pertanto, in conformità agli appropriati impulsi politici e amministrativi, possa essere unitariamente diretto, ciò che si vuol conseguire con questo decreto, da «Sviluppo Italia»;

6. rilevato che vi è la necessità di attivare le misure e le iniziati-ve di Governo, tutte già considerate nel DPEF 2000/2003, dirette al ri-lancio degli investimenti pubblici e di quelli delle imprese, perseguendo la loro estensione ed accelerazione anzitutto nel Mezzogiorno, e che a questa finalità possa corrispondere anche uno strumento efficace nel campo della promozione imprenditoriale, da affiancare alla programma-zione negoziata ed alle normative recanti agevolazioni agli investimenti delle imprese;

7. confermate le scelte di fondo e le soluzioni normative che hanno dato luogo all'approvazione del parere già espresso sulla materia della promozione imprenditoriale dalla Commissione il 2 dicembre 1998, integralmente accolto dal Consiglio dei Ministri con la formula-zione del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e ritenuto che a que-sto possono essere apportate poche ed utili modifiche per migliorare e accelerare il riassetto societario nell'ambito di Sviluppo Italia e per ac-centuare l'impegno di questa soprattutto ed effettivamente nel Mez-zogiorno, a cui vanno assicurate le ricadute anche di interventi a più vasta scala;

8. tenuto conto del forte coinvolgimento di Sviluppo Italia nel settore agro-alimentare, anche attraverso l'accorpamento nella società della Ribs spa operante in misura rilevante attraverso aiuti di Stato, oc-corre che nell'ambito di Sviluppo Italia il settore abbia propria ed ade-guata connotazione organizzativa all'interno dei due servizi funzionali e che il Governo attraverso le sue direttive, e gli amministratori della so-cietà, per la loro competenza gestionale, vi dedichino particolare atten-zione, sviluppando al massimo la professionalità e la specializzazione che esso produce come uno dei pochi settori nel quale gli aiuti sono ancora consentiti;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con i seguenti indirizzi:

A) da seguirsi nella complessiva regolamentazione per il riordino degli enti e delle attività considerati nel decreto, attraverso le direttive del Presidente del Consiglio:

a1) - che il Governo, contestualmente al completamento della regolamentazione su Sviluppo Italia ed al rilancio delle sue attività ,

proceda all'attuazione effettiva delle altre misure, peraltro annunciate, capaci di alimentare un consistente flusso di investimenti nelle aree depresse, e in particolare nel Mezzogiorno, come le infrastrutture, la formazione, la semplificazione procedurale, la disponibilità di risorse per le agevolazioni, ecc.;

a2) – che ci si muova, sia con la legislazione delegata sia con l'azione amministrativa dirette ad obiettivi di sviluppo e riequilibrio territoriale, in modo coerente con le scelte già effettuate sul decentramento amministrativo e che, nel caso specifico della promozione imprenditoriale nelle aree depresse, si operi in armonia con le prerogative di programmazione e di gestione delle regioni e degli enti locali, semplificando al massimo le procedure ed i rapporti di collaborazione, di consultazione e di intesa tra i vari enti;

a3) – che, in particolare, si debbano assumere iniziative da parte del Governo perchè, come previsto dal decreto istitutivo di Sviluppo Italia, fino ad un quarto del capitale sociale e con una corrispondente rappresentanza negli organi di gestione, sia assicurata nella società la presenza degli enti del territorio o di soggetti incaricati, prioritariamente riguardo a quelli dell'area dell'obiettivo 1;

a4) – che gli atti di ulteriore regolamentazione sulla organizzazione e sulle attività di Sviluppo Italia emanati dalle amministrazioni competenti, incluse in essi le direttive presidenziali e tra queste quella dell'1 dicembre 1999, si attengano al criterio di non ingerenza di esponenti dell'amministrazione pubblica negli organi di gestione della società, ammettendosi forme di presenza di quelli solo su esplicito invito del Presidente della società;

a5) – che si salvaguardi la configurazione della società e la sua unitarietà, che ammette limitate articolazioni in società controllate e partecipate, ovvero in rami d'azienda; e che le assunzioni di partecipazioni in imprese di terzi avvengano con criteri molto selettivi e nei territori più deboli dal punto di vista delle risorse imprenditoriali e della disponibilità di capitali;

a6) – che si proceda con ogni possibile sollecitudine al conclusivo assestamento del gruppo di Sviluppo Italia, nel rispetto dei termini fissati con il presente decreto, che si è dato anche carico di far abbreviare i termini per gli adempimenti societari; che sullo schema di tale assetto finale disponga il necessario esercizio del controllo parlamentare, da esercitarsi in termini di indirizzo;

a7) – che si proceda effettivamente, come annunciato dalla società, al «riorientamento» degli interventi e degli investimenti del Gruppo nel senso più favorevole alla loro localizzazione nell'area dell'obiettivo 1 e nelle altre aree depresse o, almeno, alla predisposizione degli opportuni elementi progettuali perchè le ricadute di quegli interventi e investimenti si determinino in dette aree e nel Mezzogiorno in particolare, e che per detto riorientamento il Governo accresca gli impulsi ed ogni utile supporto all'azione della società;

a8) – che il Governo consideri di assumere le appropriate misure per impegnare le strutture di Sviluppo Italia sia nell'individuazione di sinergie e nell'irrobustimento delle iniziative incluse e da includere nei patti territoriali sia nella promozione, negoziazione e istruttoria di pacchetti d'investimento, nazionali ed esteri, capaci di confluire nella stipula di contratti di programma, conferendo alla società gli adeguati poteri di rappresentanza e di negoziazione nei confronti del mondo imprenditoriale, ferma restando la competenza del CIPE nella valutazione finale e nelle decisioni relative ai finanziamenti;

B) Nell'articolato del decreto vengano introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:

Per quanto concerne l'articolo 1

b1) – alla lettera b): dopo le parole «per scopo» inserire le parole «la erogazione di servizi per»; la parola «di» è soppressa; e dopo le parole «del commercio» sono aggiunte le seguenti parole «purchè le predette attività siano sempre correlate a iniziative d'impresa concorrenziali;» infine sopprimere le parole da «Rientra» a «obiettivi»;

b1-bis) dopo la lettera b) inserire la seguente lettera c): «Dopo il comma 2 inserire il seguente «La società sviluppo Italia e le società operative eventualmente costituite, operano nelle attività di consulenza nel mercato alla pari con altri soggetti privati che svolgono analoghe funzioni»;

b2) – alla lettera c) le parole «o indirettamente» sono soppresse; sostituire la parola «più» con la parola «due»; dopo le parole «contabilità separata» aggiungere le seguenti: «ferma restando la distinzione funzionale dei due servizi, servizio allo sviluppo e servizio finanziario»; infine, dopo le parole «valore di libro» si aggiungono le parole «semprechè non vi sia opposizione immediata e motivata da parte di azionisti diversi dalle amministrazioni dello Stato» e dopo le parole «specificità di settore» aggiungere le seguenti «con particolare riguardo a quello agricolo e agroalimentare»;

b3) – si aggiunge la seguente lettera d): dopo il comma 4 inserire il seguente comma: «4-bis – Stato e Regioni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, favoriscono la collaborazione ed ogni forma utile di integrazione su programmi definiti di attività, tra la società di cui al primo comma ed agenzie e finanziarie locali di promozione»;

b4) – si aggiunge la seguente lettera e): dopo il comma 4-bis inserire il seguente comma: «4-ter – Dall'entrata in vigore del presente decreto e per almeno un biennio i nuovi finanziamenti nazionali e comunitari assegnati alla società di cui al comma 1 sono impiegati nelle aree depresse preferibilmente dell'obiettivo 1»;

Per quanto concerne l'articolo 3

b5) – nel punto 1) aggiungere alla fine dell'attuale primo comma le parole seguenti: «Entro il 15 aprile 2000 la società di cui all'articolo 1, in coerenza con il programma di interventi, predispone un con-

clusivo piano di riordino societario ai sensi del comma quarto dell'articolo 1, il cui schema è rimesso al Presidente del Consiglio; questi comunica programma e schema di riordino societario alle Camere»;

b6) – aggiungere il punto 1-bis), come nuovo comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 1 del 1999: «3-bis – Prima dell'assegnazione di nuovi fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma precedente, e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la società di cui all'articolo 1 comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio ed alle competenti Commissioni delle Camere».

Per quanto concerne l'articolo 4

b7) – nell'articolo 6 proposto, aggiungere alla fine le parole «entro il 30 marzo 2000».

Inoltre,

b8) provveda il Governo a chiarire la portata applicativa della norma di cui all'articolo 4, comma 2, in ordine alle esenzioni fiscali relative alle operazioni poste in essere da Sviluppo Italia spa in attuazione del decreto. Tra queste appare opportuno inserire le operazioni societarie deliberate dagli organi di Sviluppo Italia ed eseguite dalla stessa società *holding* ovvero da società da essa direttamente e/o indirettamente controllate;

b9) valuti il Governo l'opportunità di prevedere nel decreto una deroga alla normativa in materia finanziaria che fa obbligo agli intermediari finanziari di svolgere esclusivamente attività finanziarie secondo l'articolo 106 del Testo Unico bancario che espressamente fa salve le riserve previste dalla legge. Sviluppo Italia, infatti, se verrà riorganizzata secondo le disposizioni del decreto correttivo in un'unica società, dovrà necessariamente esercitare direttamente o tramite società da essa direttamente e/o indirettamente controllate, sia le attività finanziarie, sia le altre comprese nella sua missione.

# SOTTOCOMMISSIONI

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

168<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

(3915) *Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997, approvato dalla Camera dei deputati.*

(Parere su testo ed emendamenti alle Commissioni 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il provvedimento in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone la formulazione di un parere favorevole, rilevando in primo luogo l'inopportunità di autorizzare la ratifica di una pluralità di accordi e convenzioni internazionali con una singola disposizione. Segnalata quindi l'innovativa previsione di cui all'articolo 6, che prevede l'introduzione nell'ordinamento di una responsabilità anche penale delle persone giuridiche, raccomanda che tra le sanzioni venga anche prevista l'incapacità per le persone giuridiche di contrattare con la pubblica amministrazione nonché di essere affidatarie di pubblici servizi.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere favorevole integrata dalle osservazioni esposte dal relatore.

**(4336-bis) Disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari**, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PASTORE che rileva l'opportunità di acquisire la relazione illustrativa del provvedimento in titolo, per meglio comprenderne la portata e l'effettivo contenuto normativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2590) ROSSI ed altri. – Legge per gli interventi in Padania**

(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere contrario)

Il senatore PASTORE, illustrato il provvedimento in titolo propone l'espressione di un parere contrario. Gli articoli 1 e 2 prevedono infatti un accorpamento di una pluralità di regioni in una entità territoriale nuova e sconosciuta al vigente ordinamento costituzionale, mentre l'articolo 3 introduce un regime fiscale ingiustificatamente differenziato per i cittadini residenti in una parte del territorio nazionale, in evidente violazione del principio di eguaglianza fissato dall'articolo 3 della Costituzione.

Il senatore BESOSTRI, nel condividere la proposta illustrata dal relatore, rileva che l'accorpamento in un'unica entità territoriale, previsto all'articolo 1, è disposto senza che sia prevista alcuna forma di consultazione o comunque di manifestazione di consenso delle regioni interessate.

Anche il presidente ANDREOLLI dichiara di concordare con i rilievi illustrati dal relatore ed in particolare con quelli relativi all'articolo 3 del provvedimento in titolo.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere contrario avanzata dal relatore.

**(4080) ROSSI. – Interventi in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole condizionato)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PASTORE che rileva l'inopportunità di prevedere una indiscriminata equiparazione del comune oggetto del provvedimento in titolo ai comuni con popolazione pari o superiore a 15 mila abitanti. L'equiparazione dovrebbe essere a suo avviso limitata ai soli fini della determinazione dei fondi previsti dal comma 1 dell'articolo unico del provvedimento in titolo.

Intervengono quindi il senatore BESOSTRI, la senatrice DENTAMARO e il presidente ANDREOLLI che dichiarano di condividere i rilievi illustrati dal relatore.

La Sottocommissione conviene quindi con la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore condizionato alla eliminazione del riferimento, contenuto nel comma 1 dell'articolo unico, alle «disposizioni normative e regolamentari concernenti gli enti locali».

**(4159) Deputati GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente ANDREOLLI illustra il contenuto del provvedimento e ricorda che sul medesimo la 1<sup>a</sup> Commissione della Camera ha formulato un parere contrario. Propone quindi la formulazione di un parere non ostativo, rilevando che il provvedimento medesimo, prevedendo il semplice onere di una rendicontazione annuale a carico delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro che percepiscono, a qualsiasi titolo, contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, non sembra contrastare con quanto disposto dall'articolo 39 della Costituzione.

Il senatore BESOSTRI dichiara di concordare con la proposta avanzata dal Presidente rilevando che il secondo comma dell'articolo 39 della Costituzione, secondo il quale ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione, deve essere interpretato congiuntamente alle successive disposizioni contenute nel medesimo articolo, che rendono evidente che la registrazione dei sindacati è strettamente funzionale alla efficacia obbligatoria garantita ai contratti collettivi stipulati dai sindacati registrati.

La Sottocommissione concorda quindi con la proposta di parere non ostativo sul testo del provvedimento formulata dal Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**169ª Seduta (2ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ANDREOLLI

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

**(4411)** *Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, recante disposizioni urgenti per prorogare gli interventi in favore dell'Albania e la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace*

(Parere alle Commissioni 3ª e 4ª riunite. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI illustra il disegno di legge in titolo e propone l'espressione di un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

**(4396)** *Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare*

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore BESOSTRI, illustrato il contenuto del provvedimento in esame, propone, per quanto di competenza, la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

**(4403)** *Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie*

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

*(4336-bis) Disposizioni in materia di forfettizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari*, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame. Parere non ostativo)

Il senatore BESOSTRI, in sostituzione del relatore Pastore, dato conto della relazione illustrativa del disegno di legge n. 4336 per la parte relativa alle disposizioni oggetto del provvedimento in titolo, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**  
**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 GENNAIO 2000

**238<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
COVIELLO

*La seduta inizia alle ore 15,10.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica De Franciscis.*

**(4403) Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, finalizzato al rinvio al 1° gennaio 2001 dell'applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Per quanto di competenza, ricorda che la legge delega prevedeva che la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni fosse effettuata senza maggiori oneri a carico degli assistiti e garantendo comunque un risparmio non inferiore a 10 miliardi annui. Occorre, quindi, valutare se lo spostamento della decorrenza dell'entrata in vigore del nuovo sistema di partecipazione (dal 1 gennaio 2000 al 1 gennaio 2001) possa comportare minori risparmi nella spesa sanitaria.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS assicura che si potranno ottenere i risparmi previsti nonostante lo spostamento della data di entrata in vigore del nuovo sistema.

La Sottocommissione esprime pertanto parere di nulla osta sul provvedimento in titolo.

**(3015-B) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri, Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21.

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 30 novembre scorso, rinviandolo su richiesta del rappresentante del Governo. Ripropone peraltro le contrarietà espresse nel corso della lettura già svoltasi presso il Senato.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS concorda con i rilievi a suo tempo formulati dal relatore.

Il relatore MORANDO propone pertanto di esprimere parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2, comma 2 siano soppresse le parole «la dotazione e la retribuzione del personale da assumere», che l'articolo 4 sia soppreso, che all'articolo 19, comma 1, sia spostata all'anno 2000 la decorrenza dell'onere, riformulandosi conseguentemente la clausola di copertura, che sia sostituito l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con quello del Tesoro e che sia soppreso il comma 2.

La Sottocommissione conviene con la proposta del relatore.

**(4336-bis) Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari**, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari, risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge collegato in materia fiscale. Per quanto di competenza, non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime pertanto parere di nulla osta sul provvedimento.

(377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 e 2932-bis) *Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni*, risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca ed altri; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto

(Parere su emendamenti alla 10ª Commissione. Esame. Parere in parte favorevole, in parte contrario, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che sono pervenuti alcuni emendamenti al disegno di legge riguardante la trasformazione dell'ENIT in società per azioni. Per quanto di competenza, segnala l'emendamento 1.23 che, oltre a recare oneri non quantificati e non coperti, non precisa i criteri di finanziamento della società; occorre poi valutare se dall'emendamento 1.27 possano derivare effetti finanziari negativi. Osserva infine che l'emendamento 1.9 è volto a recepire la condizione posta dalla Commissione nell'ambito del parere sul testo.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS concorda con il relatore.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull'emendamento 1.23, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sull'emendamento 1.27 per il quale il parere è contrario.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

**Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609)**

(Osservazioni alla 11ª Commissione)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta della modifica della disciplina dei lavori socialmente utili secondo quanto previsto dal collegato ordinamentale alla legge finanziaria 1999 (legge n.144 del 1999, articolo 45). Ricorda che l'articolo 45, comma 13, prevede che l'attuazione delle deleghe avvenga senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Per quanto di competenza, segnala che – tenuto conto della mancanza di un meccanismo di limitazione finanziaria analogo a quello vigente per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili – sarebbe necessario esplicitare all'articolo 8 il limite finanziario dell'intervento a carico del Fondo per l'occupazione comprensivo degli oneri per contribuzione figurativa (secondo le valutazioni della relazione tecnica pari a 809 miliardi per il 2000 e 231 per il 2001). In relazione all'articolo 10, occorre valutare se la proroga della data di scadenza per la presentazione delle domande e la fissazione della misura minima dell'indennità (non inferiore all'ammontare dell'assegno di

cui all'articolo 4) consentono di limitare gli oneri alle risorse preordinate allo scopo dal decreto ministeriale 21 maggio 1998.

Il sottosegretario DE FRANCISCIS concorda sull'opportunità di formulare tali osservazioni.

Il relatore FERRANTE propone pertanto di esprimersi in senso positivo con le osservazioni riferite agli articoli 8 e 10 dello schema.

La Sottocommissione concorda sulla proposta del relatore.

*La seduta termina alle ore 15,25.*

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 15*

*In sede referente*

**I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

**II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:**

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRECO. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).

- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D’INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l’introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l’introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).

- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000 (3808) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).
- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999*).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri, Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CADDEO ed altri. – Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) in tema di forma di governo e di riduzione del numero dei consiglieri regionali (1392).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ANDREOLLI ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (2690).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA. – Autonomia statutaria della regione Sardegna in materia di forma di governo (3163).
- e dei voti regionali n. 104, n. 115, n. 146, n. 168, n. 169, n. 170, n. 179, n. 203, n. 206, n. 207 e n. 208 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999 (4375).
- LA LOGGIA e altri – Istituzione dell'agente di quartiere (4097) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 1999*).

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

XI. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XII. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).
- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).
- Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri).*

XIII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*Affari assegnati*

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2000.

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 8,30, 14,30 e 20,30*

*In sede referente*

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 dicembre 1999, n. 480, recante nuova disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dall'articolo 567 del codice di procedura civile per l'istanza di vendita nell'espropriazione immobiliare (4396).
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).

## II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998. (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di forfezzazione del compenso agli ufficiali giudiziari (4336-bis) (*Risultante dallo stralcio dell'articolo 13 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).

## III. Esame del disegno di legge:

- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private e limitative della libertà (3776).

*In sede deliberante*

## Discussione dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
  - VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
  - LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
  - CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).
-

## AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)

Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 14,30

### *Procedure informative*

Interrogazioni.

### *In sede referente*

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione di Nairobi del 15 ottobre 1979, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, fatto a Nairobi il 18 febbraio 1997 (4291) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
  - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale di alti studi agronomici mediterranei (C.I.H.E.A.M.), relativo ai privilegi e alle immunità del Centro in Italia, fatto a Roma il 18 marzo 1999 e del relativo Scambio di Note interpretativo effettuato in data 15 e 24 settembre 1999 (4309).
  - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sanitaria tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 26 settembre 1996 (4316).
  - Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente un emendamento alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 1° ottobre 1998 (4317).
-

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione degli amministratori delegati di Sviluppo Italia S.p.A.

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario (4253).
- COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).
- BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (552).
- PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).
- DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario (824).
- CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria (1643).
- FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale (2125).

- VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).
- PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate (2261).
- MELONI ed altri – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie (2283).
- GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).
- CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie (2760).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado (3424).
- PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario (3766).
- e delle petizioni n. 5 e n. 179 ad essi attinenti.

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter) (*Risultante dallo stralcio degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato (4338).

## III. Esame del disegno di legge:

- Misure in materia fiscale (4336).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione (4216) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo; Sanza ed altri; Orlando; Casini ed altri; Errigo; Napoli ed altri; Berlusconi ed altri; Bianchi Clerici ed altri).*
  - BRIENZA ed altri. - Legge-quadro per il riordino dell'istruzione secondaria superiore e per il prolungamento dell'obbligo scolastico (56).
  - LORENZI. - Legge quadro per un riordinamento graduale dell'istruzione scolastica e universitaria (560).
  - Athos DE LUCA ed altri. - Prolungamento dell'obbligo scolastico, diritto alla formazione permanente e riconoscimento della validità del biennio di formazione professionale di base per l'innalzamento del diritto-dovere all'istruzione a sedici anni (1636).
  - D'ONOFRIO ed altri. - Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino degli ordinamenti scolastici (2416).
  - BRIGNONE ed altri. - Ridefinizione dei cicli e dei percorsi formativi con riferimento all'autonomia delle scuole (2977).
  - BEVILACQUA e MARRI. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici, sull'elevazione dell'obbligo scolastico e sulla formazione post-secondaria (3126).
  - TONIOLLI ed altri. - Nuove norme in materia di istruzione scolastica (3740).
  - ASCIUTTI ed altri. - Legge quadro sul riordino dei cicli scolastici (4356).
-

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 16*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. – Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e*

*Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto).*

---

## **LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 15*

### *Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento al recepimento delle indicazioni formulate nel documento approvato il 22 luglio 1997 al termine dell'indagine conoscitiva sulla stessa materia condotta congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati: dibattito sulle comunicazioni del Presidente.

### *Affare assegnato*

Seguito dell'esame dell'atto:

- Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.

### *In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo concernente integrazione e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 609).
- Schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (n. 607).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Deputati GIULIANO ed altri. – Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

---

## **IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).

- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).
- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell’esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (4403).

---

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 8,30*

*Procedure informative*

Proposta di indagine conoscitiva sulla questione della redazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

*In sede consultiva*

I. Esame del disegno di legge:

- BEDIN e MONTICONE. – Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva nelle imprese viticole danneggiate da organismi nocivi (4329).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio (2570-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570) (Approvato dalla Camera dei deputati).*
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata (3282).
- Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (3960).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).

*Affari assegnati*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per le questioni regionali**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 13,30*

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del Regolamento della Camera dei deputati:

- Disegno di legge 502/99: disposizioni urgenti in materia di nuovo sistema di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici (*esame C. 6666 Governo*).

- Asili nido (*esame testo unificato C. 888, 2803, 3893, 4838, 5838 Governo e 5847*).
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
di controllo sull'attività degli enti  
gestori di forme obbligatorie di previdenza  
e assistenza sociale**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 14*

- I. Seguito dell'esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.
- II. Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
- 

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 12 gennaio 2000, ore 13,30*

Audizione di Ugo Girardi, vice segretario generale dell'Unione italiana delle Camere di commercio e di Valerio Scoini, funzionario della medesima Unione.

---





